Supplemento ordinario alla "Gazzetta Ufficiale,, n. 261 del 7 novembre 2002 - Serie generale

Spediz. abb. post. 45% - art. 2, comma 20/b
Legge 23-12-1996, n. 662 - Filiale di Roma

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Giovedì, 7 novembre 2002** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 06 85081

N. 207/L

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 7 agosto 2002, n. **249.**

Individuazione dei termini e dei responsabili dei procedimenti amministrativi di competenza del Segretariato generale della Presidenza del Consiglio dei Ministri, ai sensi degli articoli 2 e 4 della legge 7 agosto 1990, n. 241.

SOMMARIO

LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 7 agosto 2002, n. **249.**

Individuazione dei termini e dei responsabili dei procedimenti amministrativi di competenza del Segretariato generale della Presidenza del Consiglio dei Ministri, ai sensi degli articoli 2 e 4 della legge 7 agosto 1990, n. 241.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, contenente nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi, ed in particolare gli articoli 2 e 4;

Visti il decreto-legge 12 maggio 1995, n. 163, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 luglio 1995, n. 273; la legge 15 maggio 1997, n. 127; la legge 16 giugno 1998, n. 191; la legge 24 novembre 2000, n. 340, recanti modifiche ed integrazioni alla legge 7 agosto 1990, n. 241;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 27 giugno 1992, n. 352, di emanazione del regolamento per la disciplina delle modalità di esecuzione e dei casi di esclusione del diritto di accesso ai documenti amministrativi in attuazione dell'articolo 24, comma 2, della legge 7 agosto 1990, n. 241;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, recante il testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa;

Visto il decreto legislativo 23 gennaio 2002, n. 10, di attuazione della direttiva 1999/93/CE relativa ad un quadro comunitario per le firme elettroniche, che apporta talune modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, recante ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59 ed, in particolare, l'articolo 7, commi 1, 2 e 3, secondo cui il Presidente del Consiglio dei Ministri individua, con propri decreti, le aree funzionali omogenee da affidare alle strutture in cui si articola il Segretariato generale della Presidenza del Consiglio dei Ministri ed indica, per tali strutture e per quelle di cui si avvalgono i Ministri o Sottosegretari di Stato da lui delegati, il numero massimo degli uffici e dei servizi, restando l'organizzazione interna delle strutture medesime affidata alle determinazioni del Segretario generale o dei Ministri e Sottosegretari delegati, secondo le rispettive competenze;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante riforma dell'organizzazione del Governo a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 4 agosto 2000, recante l'ordinamento delle strutture generali della Presidenza del Consiglio dei Ministri, che individua il numero massimo degli uffici e dei servizi in cui si articolano le strutture generali della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

Visti i decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri 12 settembre 2000, 28 dicembre 2000, 18 gennaio 2001, 4 maggio 2001, 9 agosto 2001, 13 novembre 2001, 21 dicembre 2001, 20 febbraio 2002, recanti modifiche ed integrazioni al suddetto decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 4 agosto 2000;

Visto il parere n. 1619/91 del Consiglio di Stato, Sezione I, espresso nell'adunanza generale in data 23 gennaio 1992, con il quale vengono fornite alle amministrazioni indicazioni per l'elaborazione dei provvedimenti di attuazione della legge 7 agosto 1990, n. 241;

Visto il parere n. 373/93 del Consiglio di Stato, Sezione I - Commissione speciale legge n. 241/1990, espresso nell'Adunanza generale del 17 maggio 1993;

Effettuata la ricognizione delle strutture del Segretariato generale della Presidenza del Consiglio dei Ministri e delle relative attribuzioni, che si risolvono nell'elaborazione e dell'emanazione di provvedimenti amministrativi;

Ritenuto di dover emanare il regolamento concernente l'attuazione degli articoli 2 e 4 della legge 7 agosto 1990, n. 241, per la parte relativa all'individuazione dei procedimenti di competenza del Segretariato generale della Presidenza del Consiglio dei Ministri, dei termini entro i quali essi devono essere adottati e delle unità organizzative responsabili dei procedimenti medesimi;

Udito il parere n. 1850/2002 del Consiglio di Stato, Sezione consultiva per gli atti normativi, espresso nell'adunanza del 1° luglio 2002;

ADOTTA

il seguente regolamento:

Art. 1.

Ambito di applicazione

1. Il presente regolamento si applica ai procedimenti amministrativi di competenza del Segretariato generale della Presidenza del Consiglio dei Ministri, sia che conseguano obbligatoriamente a iniziativa di parte sia che debbano essere promossi d'ufficio.

2. I procedimenti di competenza del Segretariato generale della Presidenza del Consiglio dei Ministri si concludono con un provvedimento espresso nel termine stabilito, per ciascun procedimento, nelle allegate tabelle che costituiscono parte integrante del presente regolamento e che contengono, altresì, l'indicazione dell'ufficio competente e delle fonti normative.

3. In caso di mancata inclusione del procedimento nelle allegate tabelle, lo stesso si conclude nel termine indicato da altra fonte legislativa o regolamentare o, in mancanza, nel termine di trenta giorni di cui all'articolo 2 della legge 7 agosto 1990, n. 241.

Art. 2.

Decorrenza del termine iniziale per i procedimenti d'ufficio

1. Per i procedimenti d'ufficio il termine iniziale decorre dalla data in cui il Segretariato generale della Presidenza del Consiglio dei Ministri abbia notizia del fatto da cui sorge l'obbligo di provvedere.

Art. 3.

Decorrenza del termine iniziale per i procedimenti a iniziativa di parte

1. Per i procedimenti a iniziativa di parte il termine iniziale decorre dalla data di ricevimento della domanda.

2. La domanda deve essere redatta nelle forme e nei modi stabiliti dalla normativa vigente, ovvero indicati in atti dell'Amministrazione portati a idonea conoscenza degli amministrati, e deve essere corredata della prevista documentazione, dalla quale risulti la sussistenza dei presupposti richiesti da legge o da regolamento per l'adozione del provvedimento. Le domande inviate per fax o per via telematica sono valide in presenza delle condizioni richieste dall'articolo 38 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.

3. All'atto della presentazione della domanda è rilasciata all'interessato una ricevuta, contenente, ove possibile, le indicazioni di cui all'articolo 8 della legge 7 agosto 1990, n. 241. Le dette indicazioni sono comunque fornite all'atto della comunicazione dell'avvio del procedimento di cui all'articolo 7 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e all'articolo 4 del presente regolamento. Per le domande o istanze inviate a mezzo del servizio postale, mediante raccomandata con avviso di ricevimento, la ricevuta è costituita dall'avviso stesso. Per le domande inviate per via telematica, si applica il disposto di cui all'articolo 14 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.

4. Ove la domanda dell'interessato sia ritenuta irregolare o incompleta, il responsabile del procedimento ne dà comunicazione all'istante entro sessanta giorni, indicando le cause della irregolarità o della incompletezza. In questi casi il termine iniziale del procedimento decorre dal ricevimento della domanda regolarizzata o completata.

Art. 4.

Comunicazione dell'inizio del procedimento

1. Salvo che sussistano ragioni di impedimento derivanti da particolari esigenze di celerità, il responsabile del procedimento dà comunicazione dell'inizio del procedimento stesso ai soggetti nei confronti dei quali il provvedimento finale è destinato a produrre effetti, ai soggetti la cui partecipazione al procedimento sia prevista da legge o regolamento nonché ai soggetti, individuati o facilmente individuabili, cui dal provvedimento possa derivare un pregiudizio.

2. I soggetti di cui al comma 1 sono resi edotti dell'avvio del procedimento mediante comunicazione personale, contenente, ove già non rese note ai sensi dell'articolo 3, comma 3, le indicazioni di cui all'articolo 8 della legge 7 agosto 1990, n. 241. Qualora, per il numero degli aventi titolo, la comunicazione personale risulti, per tutti o per taluni di essi, impossibile o particolarmente gravosa, nonché nei casi in cui vi siano particolari esigenze di celerità, il responsabile del procedimento procede ai sensi dell'articolo 8, comma 3, della legge 7 agosto 1990, n. 241, mediante l'affissione e la pubblicazione di apposito atto, indicante le ragioni che giustificano la deroga, rispettivamente nell'albo dell'Amministrazione e nel Bollettino ufficiale della Presidenza del Consiglio dei Ministri, ovvero mediante l'impiego di procedure di trasmissione telematica, previa adozione delle misure organizzative di cui all'articolo 59 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.

3. L'omissione, il ritardo o l'incompletezza della comunicazione può essere fatta valere solo dai soggetti che abbiano titolo alla comunicazione medesima, mediante segnalazione scritta al dirigente preposto all'unità organizzativa competente, il quale è tenuto a fornire gli opportuni chiarimenti o ad adottare le misure necessarie, anche ai fini dei termini posti per l'intervento del privato nel procedimento, nel termine di dieci giorni.

4. Resta fermo quanto stabilito dall'articolo 3 in ordine alla decorrenza del termine iniziale del procedimento.

Art. 5.

Partecipazione al procedimento

1. Ai sensi dell'articolo 10, comma 1, lettera *a)*, della legge 7 agosto 1990, n. 241, presso le sedi degli organi o uffici del Segretariato generale della Presidenza del Consiglio dei Ministri sono rese note, mediante affissione in appositi albi o con altre idonee forme di pubblicità, le modalità per prendere visione degli atti del procedimento.

2. Ai sensi dell'articolo 10, comma 1, lettera *b)*, della legge 7 agosto 1990, n. 241, coloro che hanno titolo a prendere parte al procedimento possono presentare memorie e documenti entro un termine pari a due terzi di quello fissato per la durata del procedimento, sempre che il procedimento stesso non sia già concluso. Tale termine viene computato a partire dalla data di comunicazione dell'avvio del procedimento, effettuata ai sensi dell'articolo 4.

3. La presentazione di memorie e documenti presentati oltre il termine indicato al comma 2 non può comunque determinare lo spostamento del termine finale del procedimento.

Art. 6.

Termine finale del procedimento

1. I termini per la conclusione dei procedimenti si riferiscono alla data di adozione del provvedimento. Nel caso di provvedimenti recettizi, i termini si riferiscono alla data di notificazione o di comunicazione al destinatario.

2. Ove talune fasi del procedimento, al di fuori delle ipotesi previste dagli articoli 16 e 17 della legge 7 agosto 1990, n. 241, siano di competenza di amministrazioni diverse, il termine finale del procedimento deve intendersi comprensivo dei periodi di tempo necessari per l'espletamento delle fasi stesse.

3. I termini di cui ai commi 1 e 2 costituiscono termini massimi e la loro scadenza non esonera l'Amministrazione dall'obbligo di provvedere con sollecitudine, fatta salva ogni conseguenza dell'inosservanza del termine.

4. Ove il procedimento si concluda con atto sottoposto a controllo preventivo di legittimità della Corte dei conti ai sensi dell'articolo 3 della legge 14 gennaio 1994, n. 20, ovvero ad altre forme di controllo preventivo ai sensi dell'articolo 11 del decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 367, il periodo di tempo relativo alla fase di controllo non è computato ai fini del termine di conclusione del procedimento. In calce al provvedimento soggetto a controllo, il responsabile del procedimento indica l'organo competente al controllo medesimo e i termini, se previsti, entro cui lo stesso deve essere esercitato, rinviando alle eventuali ulteriori indicazioni fornite dall'organo controllante.

5. Ove non sia diversamente disposto, per i procedimenti di modifica di provvedimenti già emanati si applicano gli stessi termini finali indicati per il procedimento principale.

6. Quando la legge prevede che la domanda dell'interessato si intende respinta o accolta dopo l'inutile decorso di un determinato periodo di tempo dalla presentazione della domanda stessa, l'amministrazione, ove intenda adottare una determinazione espressa, deve provvedervi entro il termine previsto per la formazione del silenzio rifiuto o del silenzio assenso.

7. Quando la legge stabilisce nuovi casi di silenzio rifiuto o di silenzio assenso, i termini contenuti nelle tabelle allegate si intendono modificati in conformità.

Art. 7.

Acquisizione obbligatoria di pareri e di valutazioni tecniche di organi od enti appositi

1. Ove debba essere obbligatoriamente sentito un organo consultivo e il parere non intervenga entro il termine stabilito dall'articolo 16 della legge 7 agosto 1990, n. 241, l'amministrazione richiedente può procedere indipendentemente dall'acquisizione del parere. Ove l'amministrazione procedente ritenga di non avvalersi di tale facoltà, il responsabile del procedimento partecipa agli interessati la determinazione di attendere il parere per un ulteriore periodo di tempo, che non viene computato ai fini del termine finale del procedimento ma che non può comunque essere superiore a quarantacinque giorni. Decorso inutilmente tale ulteriore periodo, l'Amministrazione procede indipendentemente dall'acquisizione del parere.

2. Nell'ipotesi di cui al comma 3 dell'articolo 16 della legge 7 agosto 1990, n. 241, l'amministrazione procedente, decorso inutilmente anche l'ulteriore periodo di cui al comma 1, comunica all'organo interpellato per il parere l'impossibilità di proseguire i propri lavori, informandone gli interessati.

3. Ove per disposizione di legge o regolamento l'adozione di un provvedimento debba essere preceduta dall'acquisizione di valutazioni tecniche di organi od enti appositi e questi non provvedano e non rappresentino esigenze istruttorie ai sensi e nei termini di cui all'articolo 17 della legge 7 agosto 1990, n. 241, il responsabile del procedimento chiede le suddette valutazioni tecniche agli altri organismi di cui al comma 1 del medesimo articolo 17 e partecipa agli interessati l'intervenuta richiesta. In tali casi, per il periodo di un anno dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, il tempo occorrente per l'acquisizione delle valutazioni tecniche, determinato con le modalità di cui al comma 4, non viene computato ai fini del termine finale del procedimento. A decorrere dall'anno successivo alla data di entrata in vigore del presente regolamento, il tempo occorrente per l'acquisizione delle valutazioni tecniche viene computato ai fini del termine finale del procedimento, da modificarsi, ove necessario, con le modalità di cui al comma 4.

4. Entro il termine annuale di cui al comma 3, il Presidente del Consiglio dei Ministri individua, in via generale, d'intesa con gli organi, amministrazioni o enti interessati, gli altri soggetti pubblici che siano dotati di qualificazione e capacità tecnica equipollenti rispetto a quelle degli organi ordinari, ai quali sia possibile richiedere in via sostitutiva le valutazioni tecniche, stabilendo i termini entro i quali le stesse devono essere rese. Il Presidente del Consiglio dei Ministri

provvede altresì, ove occorra, ad apportare, con la prescritta forma regolamentare, le conseguenti modifiche ai termini finali stabiliti nelle tabelle allegate al presente decreto.

5. Nell'ipotesi di cui al comma 2 dell'articolo 17 della legge 7 agosto 1990, n. 241, si applica la disposizione di cui al comma 2 del presente articolo.

Art. 8.

Pareri facoltativi

1. Quando il Presidente del Consiglio dei Ministri, fuori dei casi di parere obbligatorio, ritenga di dover promuovere la richiesta di parere in via facoltativa al Consiglio di Stato, il responsabile del procedimento dà notizia della determinazione agli interessati, indicandone concisamente le ragioni. In tal caso, il periodo di tempo occorrente per l'acquisizione del parere, dalla richiesta alla sua ricezione, non è computato nel termine finale del procedimento, ove il parere medesimo sia reso nel termine di cui all'articolo 16 della legge 7 agosto 1990, n. 241. L'Amministrazione procede prescindendo dal parere, ove questo non sia reso nei termini suddetti.

2. L'acquisizione in via facoltativa di pareri e di valutazioni tecniche di organi, amministrazioni o enti, al di fuori del caso di cui al comma 1, ha luogo con l'osservanza del termine finale del procedimento.

Art. 9.

Responsabile del procedimento

1. Salvo che sia diversamente disposto, responsabile del procedimento è il dirigente preposto all'unità organizzativa competente alla trattazione del procedimento, come individuata nelle tabelle allegate al presente decreto.

2. Nel caso in cui siano delegate competenze funzionali, responsabile del procedimento è il dirigente delegato.

3. In caso di assenza o di temporaneo impedimento, le funzioni del responsabile del procedimento sono esercitate dall'impiegato immediatamente sottordinato.

4. Il dirigente preposto all'unità organizzativa può affidare la responsabilità di un singolo procedimento ad altro impiegato addetto all'unità. In caso di assenza o di temporaneo impedimento di quest'ultimo, il dirigente preposto all'unità organizzativa riassume, senza soluzione di continuità, la responsabilità del procedimento.

5. Il responsabile del procedimento esercita le attribuzioni contemplate dagli articoli 6, 11 e 14-*bis* della legge 7 agosto 1990, n. 241, e dal presente regolamento; svolge inoltre tutti gli altri compiti indicati nelle disposizioni organizzative e di servizio nonché quelli attinenti all'applicazione delle disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.

Art. 10.

Integrazioni e modificazioni del presente regolamento

1. I termini e i responsabili dei procedimenti amministrativi individuati successivamente alla data di entrata in vigore del presente regolamento saranno disciplinati con apposito regolamento integrativo.

2. Entro due anni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, e successivamente ogni tre anni, il Presidente del Consiglio dei Ministri verifica lo stato di attuazione della normativa emanata e apporta, nelle prescritte forme, le modificazioni ritenute necessarie.

Art. 11.

Pubblicità

1. Il presente regolamento è pubblicato anche nel Bollettino ufficiale della Presidenza del Consiglio dei Ministri. Le stesse forme e modalità sono utilizzate per le successive modifiche e integrazioni.

2. Presso ogni sede del Segretariato generale della Presidenza del Consiglio dei Ministri è indicato, con apposito avviso, l'ufficio presso cui sono a disposizione di chiunque vi abbia interesse elenchi recanti l'indicazione delle unità organizzative responsabili dell'istruttoria e del procedimento nonché del provvedimento finale, in relazione a ciascun tipo di procedimento amministrativo.

Art. 12.

Disposizioni finali

1. Il presente regolamento entra in vigore a decorrere dal quindicesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Roma, 7 agosto 2002

p. *Il Presidente:* LETTA

Visto, *il Guardasigilli:* CASTELLI

Registrato alla Corte dei conti il 4 settembre 2002
Ministeri istituzionali - Presidenza del Consiglio dei Ministri, registro n. 10, foglio n. 266

INDICE

DEI PROCEDIMENTI DI COMPETENZA DEL SEGRETARIATO GENERALE DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Segretariato Generale della Presidenza del Consiglio dei Ministri Dipartimento per il Coordinamento Amministrativo			
Procedimento	**Normativa**	**Unita' Organizzativa responsabile**	**Termine**
Istruttoria istanze di ammissione alla ripartizione dell'otto per mille dell'IRPEF a diretta gestione statale pervenute entro il 31 maggio - predisposizione schede tecniche	d.P.R. 10 marzo 1998, n.76	Ufficio affari generali ed attivita' di indirizzo politico-amministrativo Servizio Attività di indirizzo ed interventi speciali	Entro il **30 giugno**
Elaborazione schema del piano di ripartizione delle risorse derivanti dalla quota dell'otto per mille dell'IRPEF a diretta gestione statale	d.P.R. 10 marzo 1998, n.76	Ufficio affari generali ed attivita' di indirizzo politico-amministrativo Servizio Attività di indirizzo ed interventi speciali	Entro **il 31 luglio**
Invio dello schema di ripartizione della quota dell'otto per mille dell'IRPEF e della relativa documentazione al Parlamento per l'approvazione - invio note di trasmissione e relativa documentazione alla firma del Presidente del Consiglio	d.P.R. 10 marzo 1998, n.76	Ufficio affari generali ed attivita' di indirizzo politico-amministrativo Servizio Attività di indirizzo ed interventi speciali	Entro il **30 settembre**
Perfezionamento del d.P.C.M. di ripartizione della quota dell'otto per mille dell'IRPEF - predisposizione d.P.C.M. e invio alla firma		Ufficio affari generali ed attivita' di indirizzo politico-amministrativo Servizio Attività di indirizzo ed interventi speciali	**30 novembre**

Procedimento	Normativa	Unita' Organizzativa responsabile	Termine
Relazione al Parlamento sullo stato di attuazione degli interventi autorizzati	d.P.R. 10 marzo 1998, n.76	Ufficio affari generali ed attivita' di indirizzo politico-amministrativo Servizio Attività di indirizzo ed interventi speciali	Entro il **31 dicembre** di ogni anno
Funzioni e poteri demandati al Presidente del consiglio dei ministri e relativi all'attuazione del diritto di sciopero nei servizi pubblici essenziali – predisposizione nota di trasmissione ordinanze al Parlamento	Legge n.83/2000	Ufficio affari generali ed attivita' di indirizzo politico-amministrativo Servizio Attività di indirizzo ed interventi speciali	Entro **30** giorni dalla comunicazione dell'ordinanza
Assegnazione borse di studio in favore delle vittime del terrorismo e della criminalità organizzata nonché degli orfani e dei figli delle vittime – predisposizione bando	d.P.R. 318/2001	Ufficio affari generali ed attivita' di indirizzo politico-amministrativo Servizio Attività di indirizzo ed interventi speciali	Entro **150** giorni dall'approvazione della legge di bilancio
Predisposizione decreto di nomina commissione di esame per formulazione graduatoria	d.P.R. 318/2001	Ufficio affari generali ed attivita' di indirizzo politico-amministrativo Servizio Attività di indirizzo ed interventi speciali	Entro **45** gg dalla comunicazione dei nominativi dei componenti da parte delle amministrazioni competenti
Istruttoria domande presentate - predisposizione scheda tecnica	d.P.R. 318/2001	Ufficio affari generali ed attivita' di indirizzo politico-amministrativo Servizio Attività di indirizzo ed interventi speciali	Entro **45** gg dal ricevimento delle domande

Procedimento	Normativa	Unita' Organizzativa responsabile	Termine
Istruttoria ricorsi straordinari al Presidente della Repubblica – predisposizione relazione al Consiglio di Stato	d.P.R. 1199/71 Legge 205/2000	Ufficio affari generali ed attivita' di indirizzo politico-amministrativo Servizio Attività di indirizzo ed interventi speciali	**120** gg. dalla presentazione del ricorso, o **180** gg. in presenza di controinteressati ; **60** gg. in merito all'istanza di sospensione
Predisposizione d.P.R. di decisione del ricorso o istruttoria per deliberazione del Consiglio dei Ministri	d.P.R. 1199/71 Legge 205/2000	Ufficio affari generali ed attivita' di indirizzo politico-amministrativo Servizio Attività di indirizzo ed interventi speciali	**60** gg. dalla ricezione del parere del Consiglio di Stato
Trasferimento di beni immobili demaniali e patrimoniali dello Stato agli enti locali richiedenti – predisposizione decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di trasferimento degli immobili	Legge 28.12.1995, n.549, articolo 2 co.37	Ufficio affari generali ed attivita' di indirizzo politico-amministrativo Servizio Attività di indirizzo ed interventi speciali	**60** gg. dal completamento fase di acquisizione dei pareri delle amministrazioni competenti
Immobili del Ministero della Difesa da dismettere dopo acquisizione del concerto dei Ministri competenti - Predisposizione del decreto del Presidente del Consiglio	Legge 23.12.1996, n.662, articolo 3, co.112	Ufficio affari generali ed attivita' di indirizzo politico-amministrativo Servizio Attività di indirizzo ed interventi speciali	**60** gg . dalla proposta del Ministero competente

Procedimento	Normativa	Unita' Organizzativa responsabile	Termine
• Conferenza di servizi – Decisione Consiglio dei Ministri – Istruttoria e atti conseguenti.	Legge 241/90 – art. 14 *quater*	Ufficio Coordinamento Amministrativo e Monitoraggio	**30** gg. dal ricevimento della documentazione elevabile a giorni **90**
• Procedimenti di concessione di beni demanio marittimo conclusione	DPR 509/97 – Art. 6 Legge 241/90	Ufficio Coordinamento Amministrativo e Monitoraggio	**30** gg. dal ricevimento della documentazione elevabile a giorni **90**
• Procedimenti di autorizzazione determinazione aree destinate a insediamenti produttivi	DPR 447/98 art. 6, comma 5	Ufficio Coordinamento Amministrativo e Monitoraggio	**30** gg. dal ricevimento della documentazione elevabile a giorni **90**
• Localizzazione opere di interesse statale - provvedimenti	DPR 616/97 art. 81, comma 4 e DPR 383/94	Ufficio Coordinamento Amministrativo e Monitoraggio	**90** gg. dal ricevimento della documentazione
• Valutazione impatto ambientale parere sostitutivo	DPCM 27/12/88 all. IV	Ufficio Coordinamento Amministrativo e Monitoraggio	**120** gg. su richiesta Ministro competente
• Provvedimenti di proroga servitù militare - Riesame Consiglio dei Ministri	Legge 24/12/1976 n. 898, art. 3	Ufficio Coordinamento Amministrativo e Monitoraggio	**90** gg. per decisione finale giorni **30** per eventuale sospensiva.
• Interventi nel settore di difesa del suolo Procedure approvazione piani	Legge 183/1989 artt. 4 e 18	Ufficio Coordinamento Amministrativo e Monitoraggio	**180** gg.

Procedimento	Normativa	Unita' Organizzativa responsabile	Termine
• Procedure per la realizzazione Opere Statali – Decisione del Consiglio Ministri	Legge 8/7/1986, n. 349, art. 6, comma 5 e 6	Ufficio Coordinamento Amministrativo e Monitoraggio	**180** gg.
• Procedure per la realizzazione interventi strategici – Decisione del Consiglio Ministri	Legge 400/1988 art. 5, comma 2, lettera c/bis	Ufficio Coordinamento Amministrativo e Monitoraggio	**180** gg.
• Procedimento trasferimento proprietà beni demaniali	Legge 28.12.1995, n. 549 – art. 2, comma 37	Ufficio Coordinamento Amministrativo e Monitoraggio	**180** gg.
• Procedura di approvazione del piano e finanziamenti per soluzione contenzioso titolo VIII legge 219/81	Legge 17.5.1999, n. 144, art. 42	Ufficio Coordinamento Amministrativo e Monitoraggio	**180** gg.
• *Politiche migratorie – documento programmatico triennale	D.Lgs 25.7.1998, n. 286 art. 3, comma 1	Ufficio Coordinamento Amministrativo e Monitoraggio	(Ogni tre anni)
• *Decreto flussi migratori – predisposizione	D Lgs 25.7.1998,n. 286 art. 3, comma 4	Ufficio Coordinamento Amministrativo e Monitoraggio	(Annuali, entro 31/12)

* **NB**: I provvedimenti attinenti alla programmazione non rientrano nell'ambito delle disposizioni della legge 241/90 concernenti i termini

PROCEDIMENTO	NORMATIVA	UNITA' ORGANIZZATIVA RESPONSABILE	TERMINE
Nomine alla Presidenza di Enti, Istituti o Aziende di competenza della Amministrazione Statale	Art. 3 L. 23.8.1988, n. 400	Ufficio affari generali ed attivita' di indirizzo politico-amministrativo Servizio Affari amministrativi generali e vigilanza	1. Conclusione della istruttoria della proposta di nomina e sottoposizione della proposta medesima alla delibera di avvio del procedimento da parte del Consiglio dei ministri. (30 giorni dalla ricezione della proposta completa dei necessari atti istruttori). 2. Richiesta pareri parlamentari per il tramite del Dipartimento per i rapporti con il Parlamento. (entro 15 giorni dalla delibera del Consiglio dei ministri). 3. Trasmissione intera documentazione istruttoria all'Ufficio del Segretario generale, ai fini della conseguente adozione della delibera definitiva di nomina da parte del Consiglio dei ministri. (entro 15 giorni dalla comunicazione del Dipartimento per i rapporti con il Parlamento dell'avvenuta formulazione dei pareri da parte delle Commissioni parlamentari competenti) * 4. Perfezionamento decreto di nomina. (entro 45 giorni dalla definitiva deliberazione da parte del Consiglio dei ministri) **

* Le Commissioni parlamentari esprimono i pareri di competenza sulle nomine entro 30 giorni (salvo proroga) dalla data della relativa assegnazione da parte dei rispettivi uffici di presidenza

** Il termine esclude la fase successiva di integrazione dell'efficacia del provvedimento (fase di controllo), per la quale non è possibile indicare un termine certo di conclusione.

PROCEDIMENTO	NORMATIVA	UNITA' ORGANIZZATIVA RESPONSABILE	TERMINE
Pubblicazione del bollettino annuale sulla situazione patrimoniale di titolari di cariche direttive di alcuni enti	Legge 5 Luglio 1982, n. 441 Artt. 12,13,14 e 15	Ufficio affari generali ed attivita' di indirizzo politico-amministrativo Servizio Gestione banche dati, risorse e servizi	Entro 8 mesi dall'ultimo termine utile annuale per il deposito della attestazione sulla situazione patrimoniale e della copia della dichiarazione dei redditi soggetti all'imposta sulle persone fisiche. *
Erogazione contributi ad enti sui capitoli di pertinenza del Dipartimento. (Associazione Nazionale Combattenti e Reduci, Gruppo Medaglie D'oro d'Italia, Nastro Azzurro)	Legge 8 agosto 1996, n. 425 Art. 3 comma 12	Ufficio affari generali ed attivita' di indirizzo politico-amministrativo Servizio Gestione banche dati, risorse e servizi	Trasmissione del mandato di pagamento all'Ufficio Bilancio e Ragioneria **45** gg. dal ricevimento della relativa richiesta

* comprensivo del tempo necessario per la stampa del bollettino da parte dell'Istituto Poligrafico dello Stato. (Con l'installazione del sistema informatico di inserimento dei dati per la stampa, l'ultima edizione del bollettino - anno 2000 - é stata pubblicata con oltre 5 mesi di anticipo rispetto alle due precedenti edizioni. Con il termine proposto, il tempo necessario per la pubblicazione é ulteriormente ridotto di due mesi).

Segretariato Generale della Presidenza del Consiglio dei Ministri
Ufficio per i Servizi amministrativi e tecnici

Procedimento	Normativa	Unità Organizzativa Responsabile	Termine
Servizio di trasporto autorità politiche E servizi resi con automezzi della PCM	D.P.C.M. 30 ottobre 2001 e Direttiva Ministro funzione pubblica 30/10/2001	Servizio Automezzi	**30** giorni
Uso, assegnazione giornaliera e programmata delle autovetture di servizio	D.P.C.M. 30 ottobre 2001 e Direttiva Ministro funzione pubblica 30/10/2001	Servizio Automezzi	**30** giorni
Gestione del personale ed aggiornamento professionale	Legge 23 agosto 1988, n. 400 – art. 33 e DPR 16 marzo 1999, n.254	Servizio Automezzi	**30** giorni
Procedure tecniche, amministrative e contabili relative alla gestione dei mezzi e risarcimento dei danni	Legge 24 dicembre 1969, n. 990 art. 22	Servizio Automezzi	**180** giorni
Procedure di acquisizione di beni e servizi	DPCM 23 dicembre 1999	Servizio Automezzi	**45** giorni
Gestione inventario automezzi beni di I e VI categoria, facile consumo,fuori uso e vigilanza sul consegnatario automezzi	DPCM 23 dicembre 1999 articoli 23,24,25,26,27	Servizio Automezzi	**30** giorni

Procedimento	Normativa	Unità Organizzativa Responsabile	Termine
Acquisizione dei beni e servizi di competenza: a) gara europea; b) procedura aperta (pubblico incanto); c) procedura ristretta (licitazione privata); d) procedura negoziata (trattativa privata); e) servizi in economia	R.D. 18.11.1923, n. 2440 R.D. 23.5.1924, n. 827 D.L.vo 24.7.1992, n. 358 D.L.vo 17.3.1995, n. 157 D.P.R. 20.8.2001, n. 384 D.P.C.M. 23.12.1999	Servizio amministrazione e contratti	a) **150** gg. b) **120** gg. c) **120** gg. d) **45** gg. e) **45** gg.
Stipula di contratti, disciplinari, transazioni e convenzioni e repertoriazione: f) di locazione; g) di acquisizione di beni e servizi;	R.D. 18.11.1923, n. 2440 R.D. 23.5.1924, n. 827 D.L.vo 24.7.1992, n. 358 D.L.vo 17.3.1995, n. 157 D.P.R. 20.8.2001, n. 384 D.P.C.M. 23.12.1999	Servizio amministrazione e contratti	f) **150** gg. g) **30** gg.
Procedure di "riconoscimento di debito";	articolo 2041 c.c	Servizio amministrazione e contratti	**45** gg
Adesione alle convenzioni stipulate dalla CONSIP S.p.A.;	L. 23.12.1999, n. 488 – art. 26	Servizio amministrazione e contratti	**30/120** gg.
Verifica della congruità della spesa attraverso apposite indagini di mercato;	R.D. 18.11.1923, n. 2440 R.D. 23.5.1924, n. 827 L. 23.12.1994, art. 44 D.P.C.M. 23.12.1999	Servizio amministrazione e contratti	**30** gg.
Liquidazione delle spese di competenza;	R.D. 18.11.1923, n. 2440 R.D. 23.5.1924, n. 827 D.P.C.M. 23.12.1999	Servizio amministrazione e contratti	**30** gg

Procedimento	Normativa	Unità Organizzativa Responsabile	Termine
Controllo sulle autocertificazioni;	L. 4.1.1968, n. 15 L. 15.5.1997, n. 227 D.P.R. 20.10.1998, n. 403	Servizio amministrazione e contratti	**45** gg.
Gestione elenco fornitori	D.P.C.M. 20.12.1994 D.P.C.M. 23.12.1999	Servizio amministrazione e contratti	**45** gg.
Quadro programmazione generale per fabbisogni annuali – rilevazioni fabbisogni beni e servizi strumentali	Art. 8 D.Lgs. 17.3.1995 n. 157 Art. 5 D:Lgs. 24.7.1992 n. 358 Art. 25 DPCM 4.8.2000	Servizio programmazione	**120** giorni
Avvio procedure di variazioni di bilancio	Legge 3.4.1997 n. 94 D.Lgs. 7.8.1997 n. 279 DPCM 23.12.1999	Servizio programmazione	**30** giorni
Gestione protocollo e archivi Ufficio	DPCM 23.12.1999	Servizio programmazione	**30** giorni
Coordinamento tra i servizi ed i settori dell'Ufficio ai fini della pianificazione dei fabbisogni, dell'informatizzazione delle procedure	Art. 8 D.Lgs. 17.3.1995 n. 157 Art. 5 D:Lgs. 24.7.1992 n. 358 Art. DPCM 4.8.2000	Servizio programmazione	**45** giorni
Gestione personale	DPCM 23.12.1999	Servizio programmazione	**30** giorni
Mobility manager	DM Ambiente 27.3.1998	Servizio programmazione	**90** giorni

Procedimento	**Normativa**	**Unità Organizzativa Responsabile**	**Termine**
Affidamento di forniture e di lavori di manutenzione e riparazione degli impianti a servizio degli immobili in uso alla Presidenza del Consiglio dei Ministri: - affidamento in economia - affidamento con procedura "negoziata"	L. 11-2-1999, n. 109 D.P.R. 21-12-1999, n. 554 D.P.C.M. 23-12-1999	Servizio impianti	 **45** gg **45** gg
Verifica e collaudo dei lavori e delle forniture: - interventi affidati in economia o mediante procedura "negoziata" - interventi affidati con altre procedure	L.11-2-1999, n. 109 D.P.R. 21-12-1999, n. 554 D.P.C.M. 23-12-1999	Servizio impianti	 **30** gg da **90** a **180** gg
Affidamento di forniture e di lavori di manutenzione e riparazione degli immobili in uso alla Presidenza del Consiglio dei Ministri: - affidamento in economia - affidamento con procedura "negoziata"	L.11-2-1999, n. 109 D.P.R. 21-12-1999, n. 554 D.P.C.M. 23-12-1999	Servizio immobili	 **45** gg **45** gg
Verifica e collaudo dei lavori e delle forniture: - interventi affidati in economia o mediante procedura "negoziata" - interventi affidati con altre procedure		Servizio immobili	**30** gg da **90** a **180** gg

Segretariato Generale della Presidenza del Consiglio dei Ministri Ufficio del Sovrintendente			
Procedimento	**Normativa**	**Unita' Organizzativa Responsabile**	**Termine**
Esecuzione in economia di lavori di manutenzione, riparazione ed adattamento di locali in uso alla Presidenza del Consiglio dei ministri	D.P.C.M. 23 dicembre 1999	Servizio manutenzione edile ed impiantistica	**30** giorni
Verifica e collaudo di lavori eseguiti in economia	D.P.C.M. 23 dicembre 1999	Servizio manutenzione edile ed impiantistica	**15** giorni
Acquisizione in economia di beni e servizi, arredi, attrezzature e materiali di ufficio, eccetera	D.P.C.M. 23 dicembre 1999 Regolamento di contabilità dello Stato	Servizio attività generali e provveditorato	**30** giorni
Verifica e collaudo di beni e servizi acquisiti in economia, nonché presa in carico ed iscrizione in registri e inventari	D.P.C.M. 23 dicembre 1999 Regolamento di contabilità dello Stato	Servizio attività generali e provveditorato	**30** giorni

Segretariato Generale della Presidenza del Consiglio dei Ministri
Ufficio per i voli di Stato, di Governo e umanitari

PROCEDIMENTO	NORMATIVA	UNITA' ORGANIZZATIVA RESPONSABILE	TERMINE
Autorizzazione all'impiego dei velivoli di Stato in ambito nazionale	D.P.C.M. 4 agosto 2000, come modificato dal D.P.C.M. 4 maggio 2001 Direttiva P.C.M. 21 novembre 2000	Servizio per il coordinamento tecnico-operativo dei voli di Stato e umanitari	**2** gg. dalla richiesta
Autorizzazione all'impiego dei velivoli di Stato in ambito internazionale	D.P.C.M. 4 agosto 2000, come modificato dal D.P.C.M. 4 maggio 2001 Direttiva P.C.M. 21 novembre 2000	Servizio per il coordinamento tecnico-operativo dei voli di Stato e umanitari	**2** giorni dalla scadenza del termine di preavviso previsto al Capo VIII, comma 1, della Direttiva 21 novembre 2000.
Autorizzazione per aeromobili privati ad operare come volo di Stato	D.P.C.M. 4 agosto 2000, come modificato dal D.P.C.M. 4 maggio 2001 Direttiva P.C.M. 21 novembre 2000	Ufficio per i voli di Stato, di Governo ed umanitari	**4** giorni dalla richiesta
Procedimenti amministrativo-contabili relativi alla gestione del capitolo 1.1.1.132	D.P.C.M. 4 agosto 2000, come modificato dal D.P.C.M. 4 maggio 2001 Direttiva P.C.M. 21 novembre 2000 D.P.C.M. 23 dicembre 1999	Ufficio per i voli di Stato, di Governo ed umanitari	**90** gg

Segretariato Generale della Presidenza del Consiglio dei Ministri Dipartimento del Cerimoniale			
Procedimento	Normativa	Unità Organizzativa responsabile	Termine
Patrocini governativi e messaggi ufficiali	D.P.C.M. 4 agosto 2000, come modificato dal D.P.C.M. 4 maggio 2001	Servizio del Cerimoniale di Stato	**90** gg.

Segretariato Generale della Presidenza del Consiglio dei Ministri
Segreteria della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano

Procedimento	Normativa	Unità organizzativa responsabile	Termine
Liquidazione compenso per lavoro straordinario al personale	CCNL	Segreteria tecnica	**60** gg
Liquidazione compensi accessori	CCNL – CCNL integrativo	Segreteria tecnica	**120** gg
Indennità e rimborso spese per missioni svolte nel territorio nazionale ed all'estero: liquidazione	Legge 18 dicembre 1973, n. 836; Legge 26 luglio 1978, n. 417; DPR 16 gennaio 1978, n. 513.	Segreteria tecnica	**60** gg
Compensi ai componenti di consigli, comitati e commissioni: liquidazione	DPR 11 gennaio 1956, n.5; Legge 5 giugno 1967, n. 417.	Segreteria tecnica	**60** gg
Acquisizione di beni e servizi in economia	Regolamento di contabilità della PCM (DPCM 23 dicembre 1999)	Segreteria tecnica	**120** gg.
Acquisizione di beni e servizi mediante pubblico incanto, trattativa privata, licitazione privata	Regolamento di contabilità della PCM (DPCM 23 dicembre 1999)	Segreteria tecnica	**210** gg

Segretariato Generale della Presidenza del Consiglio dei Ministri **Ufficio per l'Informatica, la Telematica e la Statistica**			
Procedimento	**Normativa**	**Unità organizzativa responsabile**	**Termine**
Acquisizione di beni e servizi informatici e di telecomunicazioni	Regolamento di contabilità della PCM (DPCM 23 dicembre 1999) D.Lgs. 24 luglio 1992, n. 358 D.Lgs. 17 marzo 1995, n. 157 D.P.C.M. 6 agosto 1997, n. 452 D.Lgs. 25 febbraio 2000, n. 65	Servizio affari generali e amministrativi	**120** gg.

Segretariato Generale della Presidenza del Consiglio dei Ministri **Ufficio del Segretario generale**			
Procedimento	**Normativa**	**Unità organizzativa responsabile**	**Termine**
Adempimenti relativi al personale del Consiglio di Stato	D.P.C.M. 19 marzo 1994, n. 282	Servizio per il personale delle magistrature	Rinvio ai termini stabiliti dal D.P.C.M. 19 marzo1994, n. 282
Adempimenti relativi al personale della Corte dei conti	Deliberazione 6 luglio 1995	Servizio per il personale delle magistrature	Rinvio ai termini stabiliti dal D.P.C.M. 19 marzo1994, n. 282
Adempimenti relativi al personale dell'Avvocatura dello Stato		Servizio per il personale delle magistrature	Per i provvedimenti relativi allo stato giuridico e al trattamento economico degli Avvocati e Procuratori dello Stato, in attesa dell'emanando regolamento a cura dell'Istituto, per tutte le fasi del procedimento si indica in **30** gg. il termine necessario per la conclusione della fase del procedimento di competenza della Presidenza del Consiglio dei Ministri Il termine iniziale è quello della data di ricezione della proposta da parte dell'Avvocatura dello Stato, come termine finale la data di adozione del provvedimento.

Segretariato Generale della Presidenza del Consiglio dei Ministri Dipartimento degli Affari Generali e del Personale			
Procedimento	Normativa	Unità Organizzativa responsabile	Termine
Conferimento funzioni dirigenziali generali	D.Lgs. 31.3.2001, n° 165, art. 19, comma 3	Servizio attività generali	**30** gg. (dalla data di ricezione della proposta formulata dal Ministro competente fino all'invio del provvedimento all'Uffcio di bilancio e ragioneria della P.C.M.)
Nulla osta conferimento funzioni dirigenziali generali per Dirigenti generali della Polizia di Stato	D.Lgs. 19.5.2000, n° 139, art. 12	Servizio attività generali	**30** gg. (dalla data di ricezione della proposta all'invio del nulla osta al Min. dell'Interno)
Concessione di assegni straordinari vitalizi a cittadini italiani che hanno illustrato la patria e versano in stato di bisogno	Legge 8.8.1985, n° 440	Servizio attività generali	**45** gg. (dalla data di deliberazione del Consiglio dei Ministri fino all'invio del D.P.R. all'Ufficio di bilancio e ragioneria)
Provvidenze per il personale dipendente da organismi militari operanti nel territorio nazionale nell'ambito della Comunità atlantica	Legge 9.3.1971, n° 98 Legge 23.11.1979, n° 596 Legge 1.6.1911, n° 169 Legge 17.5.1999, n° 144	Servizio attività generali	**30** gg. (dalla data di ricezione della domanda di inquadramento alla trasmissione della stessa, con allegata documentazione, alla Commissione). 360 gg. (dalla data della nota di trasmissione della delibera da parte della Commissione al decreto di assegnazione all'Amministrazione)
Disciplina della posizione giuridica ed economica dei dipendenti statali autorizzati ad assumere un impiego presso Enti od organismi internazionali o ad esercitare funzioni presso Stati esteri	Legge 27.7.1962, n°1114	Servizio attività generali	**120** gg. (dalla data di ricezione della richiesta di autorizzazione al rilascio della stessa)
Conferimento incarichi di consulente ed esperto su richiesta delle Commissioni Comitati e Commissari straordinari operanti presso la P.C.M.	Art. 31 Legge 23.8.1988 n° 400 - Art. 9 D.Lgs. 1999 n° 303 - Art. 12, D.Lgs 6.9.1989 n° 322 - Art. 78, Legge 23.12.1998, n° 448	Servizio adempimenti contabili e organi collegiali	**50** gg. (dalla data di ricevimento della richiesta della Commissione o Comitato,se fornita di tutta la documentazione necessaria.

PROCEDIMENTO	NORMATIVA	UNITA' ORGANIZZATIVA RESPONSABILE	TERMINE
Costituzione del rapporto di lavoro a tempo indeterminato – Assunzioni a seguito di concorso	- DPR 487/1994 - CCNL 1994-1997 art. 14 - D.Lgs. 165/2001	Servizio del trattamento giuridico del personale	**90** giorni dalla ricezione del provvedimento di approvazione della graduatoria
Reclutamento del personale con rapporto di lavoro a tempo determinato o con collaborazione coordinata e continuativa...	CCNL integrativo 1998/2001 art. 19	Servizio del trattamento giuridico del personale	**90** giorni dalla ricezione del provvedimento di approvazione della graduatoria 60 giorni dall'approvazione delle proposte degli Uffici
Aspettativa per svolgimento periodo di prova c/o altro comparto e per vincita di concorso	- CCNL 22.10.1997 art. 14 bis - CCNL integrativo 1998/2001 art. 7	Servizio del trattamento giuridico del personale	**30** giorni dalla ricezione della domanda o della comunicazione
Conferma in ruolo del personale soggetto al periodo di prova	CCNL 22.10.1997 art. 14 bis	Servizio del trattamento giuridico del personale	**30** giorni dalla ricezione della relazione sul periodo di prova
Risoluzione rapporto di lavoro e cessazioni dal servizio	CCNL 22.10.1997 art. 28 quater	Servizio del trattamento giuridico del personale	**30** giorni dalla ricezione della domanda
Cancellazione dal ruolo	- D.P.R. 3/1957	Servizio del trattamento giuridico del personale	**60** giorni dalla ricezione della comunicazione di opzione per altro impiego
Aspettativa per conferimento incarico dirigenziale	- D.Lgs. 165/2001 art. 19	Servizio del trattamento giuridico del personale	**30** giorni dalla ricezione della domanda
Inquadramenti e/o ricostruzioni di posizioni giuridiche - in attuazione di leggi - in esecuzione di giudicati	- CC.N.L. - D.Lgs. 165/2001 - L. 1034/1971 - L. 205/2000	Servizio del trattamento giuridico del personale	**90** giorni dalla ricezione dell'istanza **60** giorni dalla comunicazione della sentenza
Trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale, da tempo parziale a tempo pieno e modificazioni del rapporto a tempo parziale	- CCNL 1998-2001 artt. 21-23 - CCNL integrativo 1998-2001 art. 22 - D.Lgs. 62/2000	Servizio del trattamento giuridico del personale	**60** giorni dalla ricezione dell'istanza

Procedimento	Normativa	Unità organizzativa responsabile	Termine
Conferimento di funzioni e attribuzione/revoca di incarichi al personale dirigenziale o di incarichi dirigenziali a personale estraneo al R.U..D.	D.Lgs. 165/2001 art. 19, 21	Servizio del trattamento giuridico del personale	**30** giorni dalla stipulazione del contratto individuale
Rilascio di autorizzazioni/nulla osta o dinieghi all'esple-tamento di incarichi extra istituzionali	D.Lgs. 165/2001 art. 53	Servizio del trattamento giuridico del personale	**30** giorni dalla ricezione dell'istanza **45** giorni dall'istanza per il personale comandato presso altre Amm.ni
Permanenza in servizio per un biennio oltre il milite di età	D.Lgs. 503/1992 art. 16	Servizio del trattamento giuridico del personale	**30** giorni dalla ricezione dell'istanza
Congedi - per la formazione - per eventi e cause particolari - straordinari per dottorato di ricerca	- L. 53/2000 – art. 5 - L. 53/2000 – art 4 - L. 476/1984	Servizio del trattamento giuridico del personale	**60** giorni dalla comunicazione da parte degli uffici di assegnazione degli interessati
Aspettative - per motivi familiari e personali - per l'educazione e l'assistenza dei figli - per ricongiungimento coniuge all'estero - per cariche pubbliche	- CCNL integrat. 16.2.99 – art.7 – commi 1 e 5 - D.P.R. 3/1957 – art. 69 - L. 26/1980 - L. 816/1985	Servizio del trattamento giuridico del personale	**60** giorni dalla comunicazione da parte degli uffici di assegnazione degli interessati
Astensione facoltativa	L. 53/2000 art. 3	Servizio del trattamento giuridico del personale	**90** giorni dalla comunicazione da parte degli uffici di assegnazione degli interessati
Definizione malattie alle DD.P.T.	- CCNL 30.5.95 – art. 21 – c. 7	Servizio del trattamento giuridico del personale	**60** giorni dalla comunicazione da parte degli uffici di assegnazione degli interessati
Dispense dal servizio per motivi di salute	- CCNL 30.5.95 – art. 21 – c. 4 - D.P.R. 3/1957 – art. 129 e 130	Servizio del trattamento giuridico del personale	**180** giorni dalla ricezione dell'istanza ovvero dalla rilevazione del superamento dei primi 18 mesi di malattia
Rilascio attestazioni di servizio	DPR 3/1957	Servizio del trattamento giuridico del personale	**30** giorni dalla ricezione dell'istanza
Rilascio documenti di riconoscimento	DPR 851/67	Servizio del trattamento giuridico del personale	**30** giorni dalla ricezione dell'istanza

Procedimento	Normativa	Unità Organizzativa responsabile	Termine
Provvedimenti di liquidazione spese legali su richiesta dell'Avvocatura dello Stato o di parti vincitrici contro la P.C.M.	R.D. 30.10.1933 n° 1611 modif. dall'art.27 della Legge 3.4.1979 n° 103 - Legge 23.12.1993 n° 559	Servizio adempimenti contabili e organi collegiali	**40** gg. (dalla data di richiesta se completa della documentazione necessaria)
Provvedimenti di liquidazione per equa riparazione per processi di durata eccessiva	Legge 24.3.2001, n° 89	Servizio adempimenti contabili e organi collegiali	**50** gg. (dalla data della richiesta se completa della documentazione necessaria)
Provvedimenti di liquidazione per rimborsi spese relative a convegni e riunioni organizzate dalle Commissioni e Comitati e dai Commissari straordinari operanti presso la P.C.M.	D.P.C.M. 23.1.1999	Servizio adempimenti contabili e organi collegiali	**60** gg. (dalla data della richiesta se completa della documentazione necessaria)

PROCEDIMENTO	NORMATIVA	UNITA' ORGANIZZATIVA RESPONSABILE	TERMINE
Ricongiunzione servizi	Artt. 151 e 152 del D.P.R. 29.12.1973, n. 1092	Servizio trattamento economico fondamentale e pensioni	**180** gg. dalla data della richiesta dell'Ente (art. 152 del D.P.R. 1092/73)
Costituzione posizione assicurativa e liquidazione indennità una tantum	Articolo unico della legge 2.4.1958, n. 322	Servizio trattamento economico fondamentale e pensioni	**120** gg. dalla acquisizione dei calcoli contributivi accertati dal-l'I.N.P.S.
Trattamento di pensione privilegiata	Artt. 167 e segg. del D.P.R. 29.12.1973, n. 1092	Servizio trattamento economico fondamentale e pensioni	**20** gg. dalla acquisizione dei pareri degli organi sanitari (art. 179 del D.P.R. 1092/1973)

PROCEDIMENTO	NORMATIVA	UNITA' ORGANIZZATIVA RESPONSABILE	TERMINE
Accertamento causa di servizio	D.P.R. 10.1.1957, n. 3 D.P.R. 3.5.1957, n. 686 D.P.R. 29.10.2001, n. 461	Servizio trattamento economico fondamentale e pensioni	**150**. gg.
Concessione equo indennizzo	D.P.R. 10.1.1957, n 3 D.P.R. 3.5.1957, n. 686 D.P.R. 29.10.2001, n. 461	Servizio trattamento economico fondamentale e pensioni	**150** gg.
Interventi assistenziali		Servizio trattamento economico fondamentale e pensioni	**180** gg.

PROCEDIMENTO	NORMATIVA	UNITA' ORGANIZZATIVA RESPONSABILE	TERMINE
Riscatto servizi ai fini della liquidazione della indennità di buonuscita	Art. 15 del D.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1032	Servizio trattamento economico fondamentale e pensioni	**6 mesi** dalla ricezione della domanda
Ricongiunzione di servizi ai fini della liquidazione di un unico trattamento di quiescenza	Artt. 2 e 6 della legge 7.2.1979, n. 29	Servizio trattamento economico fondamentale e pensioni	**90** gg.
Computo o riscatto di servizi ai fini del trattamento di quiescenza	Artt. da 8 a 17 del D.P.R., 29.12.1973, n. 1092	Servizio trattamento economico fondamentale e pensioni	**90** gg.

PROCEDIMENTO	NORMATIVA	UNITA' ORGANIZZATIVA RESPONSABILE	TERMINE
Liquidazione del trattamento di quiescenza	D.P.R. 29.12.1973, n. 1092 D.P.R. 19.04.1986, n. 138 D.L.vo 30.12.1992, n. 503 LEGGE 8.08.1995, n. 335	Servizio trattamento economico fondamentale e pensioni	Entro **180** gg. precedenti **il** raggiungimento del limite di età (art. 155 del D.P.R. 1092/1973)
Liquidazione indennità di buonuscita	D.P.R. 29.12.1973, n.1032	Servizio trattamento economico fondamentale e pensioni	Entro **30** gg. precedenti la data del collocamento a riposo per limiti di età; Entro 15 gg. dalla cessazione dal servizio per cause diverse dal limite di età.

PROCEDIMENTO	NORMATIVA	UNITA' ORGANIZZATIVA RESPONSABILE	TERMINE
Concessione piccoli prestiti e cessione del quinto dello stipendio	D.P.R. 180/1950	Servizio trattamento economico fondamentale e pensioni	**10 gg**

PROCEDIMENTO	NORMATIVA	UNITA' ORGANIZZATIVA RESPONSABILE	TERMINE
Liquidazione arretrati a titolo di competenze fisse	R.D. 18.11.23, n. 2440 R.D. 23.05.24, n. 827 D.P.R. 10.1.1957, n. 3 D.P.C.M. 23.12.1999	Servizio trattamento economico fondamentale e pensioni	**60** gg.
Decreto concessivo indennità di fine rapporto	L. 2.4.1958, n. 322 L. 5.2.1986, n. 2 D.L.vo C.p.S. 4.04.1947, n. 207 D.P.R. 3.07.1997, n. 520	Servizio trattamento economico fondamentale e pensioni	**90** gg.
Liquidazione "una tantum" e di fine rapporto	R.D. 18.11.1923, n. 2440 R.D. 23.05.1924, n. 827 D.P.C.M. 23.12.1999	Servizio trattamento economico fondamentale e pensioni	**90** gg.
Rimborso competenze anticipate personale comandato o fuori ruolo presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri	D.P.R. 28.12.1970, n. 1077 L. 27.10.1973, n. 674 L. 11.07.1980, n. 312 L. 23.08.1988, n. 400 L. 25.10.1989, n. 355 D.P.C.M. 23.12.1999	Servizio trattamento economico fondamentale e pensioni	**120** gg.

PROCEDIMENTO	NORMATIVA	UNITA' ORGANIZZATIVA RESPONSABILE	TERMINE
Rivalutazione monetaria ed interessi legali	Art. 429 c.p.c. D.P.C.M. 23.12.1999	Servizio trattamento economico fondamentale e pensioni	**120** gg.
Versamento trattenute varie	D.P.R. 5.1.1950, n. 180 D.P.C.M. 23.12.1999	Servizio trattamento economico fondamentale e pensioni	**30** gg.
Versamento trattenuta per pignoramen-to stipendio	R.D. 23.5.1924, n. 827 D.P.R. 5.1.1950, n. 180 Art. 545 c.p.c. D.P.C.M. 23.12.1999	Servizio trattamento economico fondamentale e pensioni	**30** gg.
Liquidazione assegno straordinario vitalizio	R.D. 18.11.1923, n. 2440 R.D. 23.05.1924, n. 827 L. 20.07.1977, n. 407 L. 8.08.1985, n. 440 D.P.C.M. 23.12.1999	Servizio trattamento economico fondamentale e pensioni	**90** gg. dalla ricongiunzione del decreto concessivo

PROCEDIMENTO	NORMATIVA	UNITA' ORGANIZZATIVA RESPONSABILE	TERMINE
Liquidazione sussidi al personale della P.C.M.	R.D. 18.11.23, n. 2440 R.D. 23.05.24, n. 827 D.P.C.M. 23.12.1999	Servizio trattamento economico fondamentale e pensioni	**30** gg.
Variazioni di bilancio per assegnazione fondi su capitoli per memoria e inte-grazione fondi per spese obbligatorie e imprevisti	L. 5.8.1978, n. 468	Servizio trattamento economico fondamentale e pensioni	**60** gg.
Liquidazione sussidi per il personale in servizio presso i Commissariati del Governo nelle Regioni a statuto ordinario	L. 18.3.1968, n. 249 D.P.C.M. 23.12.1999	Servizio trattamento economico fondamentale e pensioni	**30** gg.

PROCEDIMENTO	NORMATIVA	UNITA' ORGANIZZATIVA RESPONSABILE	TERMINE
Liquidazione spese per accertamenti sanitari	D.P.R. 10.1.1957, n. 3 D.L.vo 626/1994 D.L.vo 242/1996 D.P.R. 349/1994 D.P.C.M. 23.12.1999	Servizio trattamento economico fondamentale e pensioni	**30** gg.
Rimborso spese di cura	D.P.R. 10.1.1957, n. 3 D.P.R. 3.5.1957, n. 686 D.P.C.M. 5.7.1965 L. 27.7.1972, n. 1116 D.P.C.M. 23.12.1999	Servizio trattamento economico fondamentale e pensioni	**30** gg.
Liquidazione equo indennizzo	D.P.R. 10.1.1957, n. 3 D.P.R. 3.5.1957, n. 686 D.P.R. 29.10.2001, n. 461 D.P.C.M. 23.12.1999	Servizio trattamento economico fondamentale e pensioni	**30** gg.

PROCEDIMENTO	NORMATIVA	UNITA' ORGANIZZATIVA RESPONSABILE	TERMINE
Determinazione del trattamento economico	D.P.R. 30.06.1972, n. 74; L. 11.07.1980, n. 312; D.P.R. 9.06.1981, n. 310; L. 20.11.1982, n. 869; D.P.R. 25.6.1983, n. 344; D.P.R. 5.03.1986, n. 68; L. 11.07.1986, n. 341; D.P.R. 8.05.1987, n. 266; D.P.R. 17.09.1987, n. 494; D.P.R. 28.09.1987, n. 568; D.P.R. 17.01.1990, n. 44; L. 15.07.1950, n. 539 L. 24.05.1970, n. 336 L. 29.01.1974, n. 71 L. 23.08.1988, n. 400; L. 14.11.1992, n. 438; D.L.vo 29/93 e successive modificazioni ed integrazioni L. 537/93; Circolare Ministero del Tesoro – R.G.S. – IGOP – n. 52 del 21.6.1994 C.C.N.L. 1994/1997 del personale con qualifica dirigenziale dipendente dalle amministrazioni pubbliche ricomprese nel comparto del personale dei Ministeri – bienni economici 1994/1995 e 1996/1997;	Servizio trattamento economico fondamentale e pensioni	**120 gg**

PROCEDIMENTO	NORMATIVA	UNITA' ORGANIZZATIVA RESPONSABILE	TERMINE
	C.C.N.L. comparto del personale dipendente dai Ministeri 1994/1997 – bienni economici 1994/95 e 1996/97; C.C.N.L. 1998/2001 del personale dirigente dell'area 1 – bienni economici 1998/1999 e 2000/2001; C.C.N.L. comparto del personale dipendente dai Ministeri 1998/2001 – bienni economici 1998/99 e 2000/2001; C.C.N.Integrativo per il biennio 2000/2001, relativo al personale delle qualifiche funzionali della Presidenza del Consiglio dei Ministri; D.L.vo 165/2001		
Attribuzione e liquidazione delle ferie non godute	Art. 16 CCNL 94/97 personale dipendente dai ministeri Art. 17 CCNL 98/01 del personale dirigente dell'area 1	Servizio trattamento economico fondamentale e pensioni	**90** gg.
Determinazione dell'indennità di mancato preavviso	Art. 28 ter C.I. del C.C.N.L. comparto Ministeri relativo al periodo 94/1997 sottoscritto il 22.10.1997; Art. 30 C.C.N.L. 1998/2001 biennio economico98/99 personale dirigente dell'Area 1	Servizio trattamento economico fondamentale e pensioni	**90** gg.
Liquidazione dell'indennità di mancato preavviso	D.P.C.M. 23.12.1999	Servizio trattamento economico fondamentale e pensioni	**90** gg.

PROCEDIMENTO	NORMATIVA	UNITA' ORGANIZZATIVA RESPONSABILE	TERMINE
Attività istruttoria per pagamento indennità di amministrazione al personale non dirigenziale fuori comparto	Artt. 29 e 34 del C.C.N.L. 16 Maggio 1995	Servizio Trattamento Economico Accessorio	**90** gg. (per personale di nuova assegnazione)
Liquidazione indennità di amministrazione al personale non dirigenziale fuori comparto	D.P.C.M. 23/12/1999 Artt. 29 e 34 del C.C.N.L. 16 Maggio 1995	Servizio Trattamento Economico Accessorio	**15** gg.
Liquidazione indennità per gli Uffici di diretta collaborazione	D.P.C.M. 23/12/1999 Art. 6 del D.P.C.M. 15 aprile 2000 Art. 6 del D.P.C.M. 4 agosto 2000	Servizio Trattamento Economico Accessorio	**15** gg.

PROCEDIMENTO	NORMATIVA	UNITA' ORGANIZZATIVA RESPONSABILE	TERMINE
Attività istruttoria ai fini della liquidazione del Fondo Unico di Amministrazione	Artt. 31 e 32 del C.C.N.L. del comparto Ministeri 16 febbraio 1999	Servizio Trattamento Economico Accessorio	**40** gg.
Liquidazione Fondo Unico di Amministrazione	D.P.C.M. 23/12/1999 Artt. 31 e 32 del C.C.N.L. del comparto Ministeri 16 febbraio 1999	Servizio Trattamento Economico Accessorio	**30** gg.
Liquidazione fatture buoni pasto alle ditte fornitrici	D.P.C.M. 23/12/1999 Art. 2 legge 28 dicembre 1995, n. 550 Accordo 30 aprile 1996 (autorizzato con D.P.C.M. 29 marzo 1996) per la concessione dei buoni pasto al personale civile non dirigente dipendente dalle amministrazioni del comparto Ministeri D.P.C.M. 5 giugno 1997 Art. 3 legge 2 ottobre 1997, n. 334 Accordo 17 gennaio 1997 (autorizzato con D.P.C.M. 14 febbraio 1997)	Servizio Trattamento Economico Accessorio	**60** gg.

PROCEDIMENTO	NORMATIVA	UNITA' ORGANIZZATIVA RESPONSABILE	TERMINE
Attività istruttoria ai fini della liquidazione dei compensi per lavoro straordinario	Art.26 CCNL 16/02/1999 d.lgs.303/99	Servizio Trattamento Economico Accessorio	**60** gg (per personale di nuova assegnazione)
Liquidazione compensi per lavoro straordinario	D.P.C.M. 23/12/1999 Art.26 CCNL 16/02/1999 d.lgs.303/99	Servizio Trattamento Economico Accessorio	**15** gg
Liquidazione conguagli e arretrati a titolo di competenze accessorie	R.D. 18/11/23, n. 2440 R.D.23/5/24 n. 827 D.P.C.M. 23/12/1999 Sentenze esecutive	Servizio Trattamento Economico Accessorio	**120** gg
Liquidazione indennità di missione	L. 18/12/1973 n. 836 L. 26/7/1978 n. 417 D.P.R. 23/8/1988 n 395 D.P.C.M. 23/12/1999	Servizio Trattamento Economico Accessorio	**30** gg
Liquidazione trattamento economico accessorio Capi Dipartimento non contrattualizzati	L. 23/08/88 n. 400 d.lgs n. 303/99 D.P.C.M. 23/12/1999	Servizio Trattamento Economico Accessorio	**10** gg
Liquidazione trattamento accessorio Segretario Generale e Vicesegretari Generali	Art.18 l. 400/1988 D.lgs. 303/99 Art.9, comma 6; D.P.C.M. 23/12/1999	Servizio Trattamento Economico Accessorio	**10** gg
Liquidazione Compensi ai Commissari Straordinari	Art. 11 L. 400/1988; D.lgs 303/1999 D.P.C.M. 23/12/1999	Servizio Trattamento Economico Accessorio	**10** gg

Procedimento	Normativa	Unità organizzativa responsabile	Termine
Istruttoria e decisione ricorsi gerarchici	D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199	Servizio per il contenzioso amministrativo	**90** gg.
Istruttoria ricorsi straordinari al Capo dello Stato – Richiesta di parere al Consiglio di Stato	D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199 Legge 205/2000	Servizio per il contenzioso amministrativo	**120** gg. dalla presentazione del ricorso, o **180** gg. in presenza di controinteressati; **60** gg. in merito all'istanza di sospensione
Decisione ricorsi straordinari al Capo dello Stato o istruttoria per deliberazione Consiglio dei Ministri	D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199 Legge 205/2000	Servizio per il contenzioso amministrativo	**60** gg. dalla ricezione del parere del Consiglio di Stato
Relazione all'Avvocatura dello Stato sui ricorsi giurisdizionali amministrativi	L. 6 dicembre 1971, n. 1034; R.D. 26 giugno 1924, n. 1054; L. 21 luglio 2000, n. 205	Servizio per il contenzioso amministrativo	entro **30** gg prima dell'udienza di discussione
Trasmissione degli atti all'Ufficio competente per l'esecuzione di decisioni giurisdizionali	L. 6 dicembre 1971, n. 1034; R.D. 26 giugno 1924, n. 1054; L. 21 luglio 2000, n. 205	Servizio per il contenzioso amministrativo Servizio per il contenzioso del lavoro	**30** gg. dalla notifica della decisione.
Esecuzione di decisioni o pareri interlocutori	L. 6 dicembre 1971, n. 1034; R.D. 26 giugno 1924, n. 1054; L. 21 luglio 2000, n. 205	Servizio per il contenzioso amministrativo Servizio per il contenzioso del lavoro	**30** gg. o altro termine indicato dal Giudice o dall'Organo consultivo
Accesso agli atti	Legge 7 agosto 1990, n. 241	Servizio per il contenzioso amm.vo Servizio per il contenzioso del lavoro	**30** gg.
Costituzione dinanzi al Collegio di Conciliazione	D. Lgs. 30 marzo 2001, n. 165	Servizio per il contenzioso del lavoro	**30** gg. dalla richiesta di tentativo di conciliazione
Costituzione nel Giudizio del lavoro	Codice di procedura civile	Servizio per il contenzioso del lavoro	entro **10** gg. prima dell'udienza
Procedimento disciplinare	CCNL comparto ministeri	Servizio per il contenzioso amministrativo	**120** gg. dalla data della contestazione dell'addebito

PROCEDIMENTO	NORMATIVA	UNITA' ORGANIZZATIVA RESPONSABILE	TERMINE
Conferimento incarichi di esperto	-D.lgs 30 luglio 1999, n. 303 (Art. 9,comma 5); - Legge 8 marzo 1999 n. 50;	Servizio reclutamento e mobilità	**30** gg.- dalla data di ricevimento della autorizzazione se dipendente pubblico; **30** gg. – dalla data di inizio se estraneo alla P.A.;

PROCEDIMENTO	NORMATIVA	UNITA' ORGANIZZATIVA RESPONSABILE	TERMINE
Ammissione nei ruoli del personale della P.C.M.	- D.P.R. 10/1/1957, n. 3; - D.P.R. 9/5/ 1994, 487; - D.lgs 30 /3/ 2001, n. 165 (art. 35)	Servizio reclutamento e mobilità	**180** gg.
a) Passaggi nelle posizioni economiche nell'ambito di ciascuna area del nuovo ordinamento professionale previsto dall'art. 13 del C.C.N.L. comparto Ministeri, quadriennio 1998-2001;	Art. 15 lett.b) del C.C.N.L. c./c.;	Servizio reclutamento e mobilità	**360** gg.
b) Passaggi del personale tra le aree	Art. 15, lett. a) del C.C.N.L. a fianco citato;	Servizio reclutamento e . mobilità "	**240** gg
Accesso alla dirigenza	- D.lgs 29/10/1998 n. 387; - D.lgs 31/3/1998 n. 80; - D.lgs 30/3/2001 n. 165 recante "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni pubbliche"; - D.P.C.M. 21 aprile 1994, n. 439; - D.P.R. 8/9/2000 n. 324;	Servizio reclutamento e mobilità	**240** gg.

PROCEDIMENTO	NORMATIVA	UNITA' ORGANIZZATIVA RESPONSABILE	TERMINE
Comando	– Legge 23 agosto 1988, n. 400; – Legge 15 maggio 1997, n. 127 (art. 17, commi 14 e 17); – D.lgs 30 luglio 1999, n. 303; – C.C.N.L. Integrativo del Comparto Ministeri 16 maggio 2001;	Servizio reclutamento e mobilità	**60** gg.
Collocamento fuori ruolo	– Legge 23 agosto 1988, n. 400; – Legge 15 maggio 1997, n. 127 (art. 17, commi 14 e 17); – D. lgs 30 luglio 1999, n. 303.	Servizio reclutamento e mobilità	**90** gg.

PROCEDIMENTO	NORMATIVA	UNITA'ORGANIZZATIVA RESPONSABILE	TERMINE
Assunzioni obbligatorie: a) categorie protette:	- Legge 2 aprile 1968, n. 482 (art. 1); - Legge 13 agosto 1980, n. 466; - Legge 28 marzo1991, n. 120; - Legge 12 marzo 1999, n. 68 (artt.3 e 16); - Legge 5 febbraio 1992, n. 104; - D.lgs 30 marzo 2001, n. 165 (art.35); - D.P.R. 9 maggio 1994, n. 487 (art.30);	Servizio reclutamento e mobilità	**500** gg.
b) vittime del dovere:	- D.lgs 30 marzo 2001, n.165 (art. 35, comma 2);	Servizio reclutamento e mobilità	
Mobilità intercompartimentale	- D.lgs. 30 marzo 2001, n.165 (art.30)	Servizio reclutamento e mobilità	**90** gg.
Mobilità di comparto	- Legge 15 marzo 1997, n. 59 (art.12, comma 1 lett. s); - D.lgs 30 marzo 2001, n. 165 (art.30);	Servizio reclutamento e mobilità	**240** gg.
Mobilità compensativa	- D.P.C.M. 5 agosto 1988, n. 325 (art.7);	Servizio reclutamento e mobilità	**120** gg.

PROCEDIMENTO	NORMATIVA	UNITA' ORGANIZZATIVA RESPONSABILE	TERMINE
Corsi di formazione/ aggiornamento organizzati direttamente dall'Amministrazione	L.400/88 CCNL del 16/2/99 D.Lvo 303/99	Servizio formazione	**120** gg
Corsi di formazione/ aggiornamento organizzati dalla S.S.P.A	L.400/88 CCNL del 16/2/99 D.Lvo 303/99	Servizio formazione	**90** gg.
Corsi di formazione/ aggiornamento realizzati da Enti e/o Società di formazione	L.400/88 CCNL del 16/2/99 D.Lvo 303/99	Servizio formazione	**30** gg.

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'Amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Nota al titolo:

— La legge 7 agosto 1990, n. 241, recante «Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi» è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 192 del 18 agosto 1990. Il testo degli artt. 2 e 4 è riportato nelle note alle premesse.

Note alle premesse:

— Per il titolo della legge 7 agosto 1990, n. 241, si veda nella nota al titolo.

— La legge 23 agosto 1988, n. 400, recante «Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri» è pubblicata nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 214 del 12 settembre 1988.

— Si riporta il testo dell'art. 2 della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi):

«Art. 2. — 1. Ove il procedimento consegua obbligatoriamente ad una istanza, ovvero debba essere iniziato di ufficio, la pubblica amministrazione ha il dovere di concluderlo mediante l'adozione di un provvedimento espresso.

2. Le pubbliche amministrazioni determinano per ciascun tipo di procedimento in quanto non sia già disposto per legge o per regolamento, il termine entro cui esso deve concludersi. Tale termine decorre dall'inizio di ufficio del procedimento o dal ricevimento della domanda se il procedimento è ad iniziativa di parte.

3. Qualora le pubbliche amministrazioni non provvedano ai sensi del comma 2, il termine è di trenta giorni.

4. Le determinazioni adottate ai sensi del comma 2 sono rese pubbliche secondo quanto previsto dai singoli ordinamenti.».

— Si riporta il testo dell'art. 4 della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi):

«Art. 4. — 1. Ove non sia già direttamente stabilito per legge o per regolamento, le pubbliche amministrazioni sono tenute a determinare per ciascun tipo di procedimento relativo ad atti di loro competenza l'unità organizzativa responsabile della istruttoria e di ogni altro adempimento procedimentale, nonché dell'adozione del provvedimento finale.

2. Le disposizioni adottate ai sensi del comma 1 sono rese pubbliche secondo quanto previsto dai singoli ordinamenti.».

— Il decreto-legge 12 maggio 1995, n. 163 «Misure urgenti per la semplificazione dei procedimenti amministrativi e per il miglioramento dell'efficienza delle pubbliche amministrazioni» è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 12 maggio 1995, n. 109.

— La legge di conversione, con modificazioni, 11 luglio 1995, n. 273 «Misure urgenti per la semplificazione dei procedimenti amministrativi e per il miglioramento dell'efficienza delle pubbliche amministrazioni» del decreto-legge 12 maggio 1995 è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 11 luglio 1995, n. 160.

— La legge 15 maggio 1997, n. 127 «Misure urgenti per lo snellimento dell'attività amministrativa e dei procedimenti di decisione e di controllo» è pubblicata nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* del 17 maggio 1997, n. 113.

— La legge 16 giugno 1998, n. 191 «Modifiche ed integrazioni alle leggi 15 marzo 1997, n. 59, e 15 maggio 1997, n. 127, nonché norme in materia di formazione del personale dipendente e di lavoro a distanza nelle pubbliche amministrazioni. Disposizioni in materia di edilizia scolastica» è pubblicata nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* del 20 giugno 1998, n. 142.

— La legge 24 novembre 2000, n. 340 «Disposizioni per la delegificazione di norme e per semplificazione di procedimenti amministrativi. Legge di semplificazione 1999» è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* del 24 novembre 2000, n. 275.

— Il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 «Riforma dell'organizzazione del Governo a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59» è pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* del 30 agosto 1999, n. 203.

— Il testo dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59 «Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della pubblica amministrazione e per la semplificazione amministrativa», pubblicata nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* del 17 marzo 1997, n. 63, è il seguente:

«Art. 11. — 1. Il Governo è delegato ad emanare, entro il 31 gennaio 1999, uno o più decreti legislativi diretti a:

a) razionalizzare l'ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri e dei Ministeri, anche attraverso il riordino, la soppressione e la fusione di Ministeri, nonché di amministrazioni centrali anche ad ordinamento autonomo;

b) riordinare gli enti pubblici nazionali operanti in settori diversi dalla assistenza e previdenza, le istituzioni di diritto privato e le società per azioni, controllate direttamente o indirettamente dallo Stato, che operano, anche all'estero, nella promozione e nel sostegno pubblico al sistema produttivo nazionale;

c) riordinare e potenziare i meccanismi e gli strumenti di monitoraggio e di valutazione dei costi, dei rendimenti e dei risultati dell'attività svolta dalle amministrazioni pubbliche;

d) riordinare e razionalizzare gli interventi diretti a promuovere e sostenere il settore della ricerca scientifica e tecnologica nonché gli organismi operanti nel settore stesso.

2. I decreti legislativi sono emanati previo parere della Commissione di cui all'art. 5, da rendere entro trenta giorni dalla data di trasmissione degli stessi. Decorso tale termine i decreti legislativi possono essere comunque emanati.

3. Disposizioni correttive e integrative ai decreti legislativi possono essere emanate, nel rispetto degli stessi principi e criteri direttivi e con le medesime procedure, entro un anno dalla data della loro entrata in vigore.

4. Anche al fine di conformare le disposizioni del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, alle disposizioni della presente legge recanti princìpi e criteri direttivi per i decreti legislativi da emanarsi ai sensi del presente capo, ulteriori disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, possono essere emanate entro il 31 ottobre 1998. A tal fine il Governo, in sede di adozione dei decreti legislativi, si attiene ai principi contenuti negli articoli 97 e 98 della Costituzione, ai criteri direttivi di cui all'art. 2 della legge 23 ottobre 1992, n. 421, a partire dal principio della separazione tra compiti e responsabilità di direzione politica e compiti e responsabilità di direzione delle amministrazioni, nonché, ad integrazione, sostituzione o modifica degli stessi ai seguenti princìpi e criteri direttivi:

a) completare l'integrazione della disciplina del lavoro pubblico con quella del lavoro privato e la conseguente estensione al lavoro pubblico delle disposizioni del codice civile e delle leggi sui rapporti di lavoro privato nell'impresa; estendere il regime di diritto privato del rapporto di lavoro anche ai dirigenti generali ed equiparati delle amministrazioni pubbliche, mantenendo ferme le altre esclusioni di cui all'art. 2, commi 4 e 5, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29;

b) prevedere per i dirigenti, compresi quelli di cui alla lettera *a)*, l'istituzione di un ruolo unico interministeriale presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, articolato in modo da garantire la necessaria specificità tecnica;

c) semplificare e rendere più spedite le procedure di contrattazione collettiva; riordinare e potenziare l'Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni (ARAN) cui è conferita la rappresentanza negoziale delle amministrazioni interessate ai fini della sottoscrizione dei contratti collettivi nazionali, anche consentendo forme di associazione tra amministrazioni, ai fini dell'esercizio del potere di indirizzo e direttiva all'ARAN per i contratti dei rispettivi comparti;

d) prevedere che i decreti legislativi e la contrattazione possano distinguere la disciplina relativa ai dirigenti da quella concernente le specifiche tipologie professionali, fatto salvo quanto previsto per la dirigenza del ruolo sanitario di cui all'art. 15 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, e stabili-

scano altresì una distinta disciplina per gli altri dipendenti pubblici che svolgano qualificate attività professionali, implicanti l'iscrizione ad albi, oppure tecnico-scientifiche e di ricerca;

e) garantire a tutte le amministrazioni pubbliche autonomi livelli di contrattazione collettiva integrativa nel rispetto dei vincoli di bilancio di ciascuna amministrazione; prevedere che per ciascun ambito di contrattazione collettiva le pubbliche amministrazioni, attraverso loro istanze associative o rappresentative, possano costituire un comitato di settore;

f) prevedere che, prima della definitiva sottoscrizione del contratto collettivo, la quantificazione dei costi contrattuali sia dall'ARAN sottoposta, limitatamente alla certificazione delle compatibilità con gli strumenti di programmazione e di bilancio di cui all'art. 1-*bis* della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni, alla Corte dei conti, che può richiedere elementi istruttori e di valutazione ad un nucleo di tre esperti, designati, per ciascuna certificazione contrattuale, con provvedimento del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro del tesoro; prevedere che la Corte dei conti si pronunci entro il termine di quindici giorni, decorso il quale la certificazione si intende effettuata; prevedere che la certificazione e il testo dell'accordo siano trasmessi al comitato di settore e, nel caso di amministrazioni statali, al Governo; prevedere che, decorsi quindici giorni dalla trasmissione senza rilievi, il presidente del consiglio direttivo dell'ARAN abbia mandato di sottoscrivere il contratto collettivo il quale produce effetti dalla sottoscrizione definitiva; prevedere che, in ogni caso, tutte le procedure necessarie per consentire all'ARAN la sottoscrizione definitiva debbano essere completate entro il termine di quaranta giorni dalla data di sottoscrizione iniziale dell'ipotesi di accordo;

g) devolvere, entro il 30 giugno 1998, al giudice ordinario, tenuto conto di quanto previsto dalla lettera *a)*, tutte le controversie relative ai rapporti di lavoro dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni, ancorché concernenti in via incidentale atti amministrativi presupposti, ai fini della disapplicazione, prevedendo: misure organizzative e processuali anche di carattere generale atte a prevenire disfunzioni dovute al sovraccarico del contenzioso; procedure stragiudiziali di conciliazione e arbitrato; infine, la contestuale estensione della giurisdizione del giudice amministrativo alle controversie aventi ad oggetto diritti patrimoniali conseguenziali, ivi comprese quelle relative al risarcimento del danno, in materia edilizia, urbanistica e di servizi pubblici, prevedendo altresì un regime processuale transitorio per i procedimenti pendenti;

h) prevedere procedure facoltative di consultazione delle organizzazioni sindacali firmatarie dei contratti collettivi dei relativi comparti prima dell'adozione degli atti interni di organizzazione aventi riflessi sul rapporto di lavoro;

i) prevedere la definizione da parte della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica, di un codice di comportamento dei dipendenti della pubblica amministrazione e le modalità di raccordo con la disciplina contrattuale delle sanzioni disciplinari, nonché l'adozione di codici di comportamento da parte delle singole amministrazioni pubbliche; prevedere la costituzione da parte delle singole amministrazioni di organismi di controllo e consulenza sull'applicazione dei codici e le modalità di raccordo degli organismi stessi con il Dipartimento della funzione pubblica.

4-*bis*. I decreti legislativi di cui al comma 4 sono emanati previo parere delle Commissioni parlamentari permanenti competenti per materia, che si esprimono entro trenta giorni dalla data di trasmissione dei relativi schemi. Decorso tale termine, i decreti legislativi possono essere comunque emanati.

5. Il termine di cui all'art. 2, comma 48, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, è riaperto fino al 31 luglio 1997.

6. Dalla data di entrata in vigore dei decreti legislativi di cui al comma 4, sono abrogate tutte le disposizioni in contrasto con i medesimi. Sono apportate le seguenti modificazioni alle disposizioni dell'art. 2, comma 1, della legge 23 ottobre 1992, n. 421: alla lettera *e)* le parole: «ai dirigenti generali ed equiparati» sono soppresse; alla lettera *i)* le parole: «prevedere che nei limiti di cui alla lettera *h)* la contrattazione sia nazionale e decentrata» sono sostituite dalle seguenti: «prevedere che la struttura della contrattazione, le aree di contrattazione e il rapporto tra i diversi livelli siano definiti in coerenza con quelli del settore privato»; la lettera *q)* è abrogata; alla lettera *t)* dopo le parole: «concorsi unici per profilo professionale» sono inserite le seguenti: «, da espletarsi a livello regionale,».

7. Sono abrogati gli artt. 38 e 39 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29. Sono fatti salvi i procedimenti concorsuali per i quali sia stato già pubblicato il bando di concorso.».

— Il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 4 agosto 2000 «Ordinamento delle strutture generali della Presidenza del Consiglio dei Ministri» è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 10 agosto 2000, n. 186.

— Il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 12 settembre 2000 «Modifiche all'art. 6 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 4 agosto 2000, recante ordinamento delle strutture generali della Presidenza del Consiglio dei Ministri» è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 14 settembre 2000, n. 215.

— Il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 28 dicembre 2000 «Modificazione all'ordinamento delle strutture generali della Presidenza del Consiglio dei Ministri» è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 35/2001.

— Il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 18 gennaio 2001 «Organizzazione e funzionamento del Dipartimento per l'informazione e l'editoria» è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 12 febbraio 2001, n. 35.

— Il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 4 maggio 2001 «Integrazioni e modificazioni al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 4 agosto 2000, concernente ordinamento delle strutture generali della Presidenza del Consiglio dei Ministri» è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 15 maggio 2001, n. 111.

— Il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 9 agosto 2001 «Modifiche al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 4 agosto 2000, recante ordinamento delle strutture generali della Presidenza del Consiglio dei Ministri» è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 18 agosto 2001, n. 191.

— Il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 13 novembre 2001 «Modificazione del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 4 agosto 2000, recante ordinamento delle strutture generali della Presidenza del Consiglio dei Ministri» è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 4 gennaio 2002, n. 3.

— Il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 21 dicembre 2001 «Proroga dello stato di emergenza in ordine ai consistenti dissesti idrogeologici verificatisi nel mese di aprile 1996 nel territorio dei comuni di Petacciato e Ripalimosani in provincia di Campobasso» è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 2 gennaio 2002, n. 1.

— Il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 20 febbraio 2002 «Modifiche al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 4 agosto 2000, recante l'ordinamento delle strutture generali della Presidenza del Consiglio dei Ministri» è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 26 febbraio 2002, n. 48.

Nota all'art. 1:

— Il testo dell'art. 2 della legge 7 agosto 1990, n. 241, è riportato nelle note alle premesse.

Note all'art. 3:

— Si riporta il testo degli artt. 14 e 38 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445. [Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa. (Testo A)], pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* del 20 febbraio 2001, n. 42:

«Art. 14 (R) *(Trasmissione del documento informatico)*. — 1. Il documento informatico trasmesso per via telematica si intende inviato e pervenuto al destinatario, se trasmesso all'indirizzo elettronico da questi dichiarato.

2. La data e l'ora di formazione, di trasmissione o di ricezione di un documento informatico, redatto in conformità alle disposizioni del presente testo unico e alle regole tecniche di cui agli artt. 8, comma 2, e 9, comma 4, sono opponibili ai terzi.

3. La trasmissione del documento informatico per via telematica, con modalità che assicurino l'avvenuta consegna, equivale alla notificazione per mezzo della posta nei casi consentiti dalla legge.».

«Art. 38 (L) *(Modalità di invio e sottoscrizione delle istanze)*. — 1. Tutte le istanze e le dichiarazioni da presentare alla pubblica amministrazione o ai gestori o esercenti di pubblici servizi possono essere inviate anche per fax e via telematica (L).

2. Le istanze e le dichiarazioni inviate per via telematica sono valide:

a) se sottoscritte mediante la firma digitale, basata su di un certificato qualificato, rilasciato da un certificatore accreditato, e generata mediante un dispositivo per la creazione di una firma sicura;

b) ovvero quando l'autore è identificato dal sistema informatico con l'uso della carta d'identità elettronica o della carta nazionale dei servizi (L).

3. Le istanze e le dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà da produrre agli organi della amministrazione pubblica o ai gestori o esercenti di pubblici servizi sono sottoscritte dall'interessato in presenza del dipendente addetto ovvero sottoscritte e presentate unitamente a copia fotostatica non autenticata di un documento di identità del sottoscrittore. La copia fotostatica del documento è inserita nel fascicolo. Le istanze e la copia fotostatica del documento di identità possono essere inviate per via telematica; nei procedimenti di aggiudicazione di contratti pubblici, detta facoltà è consentita nei limiti stabiliti dal regolamento di cui all'art. 15, comma 2, della legge 15 marzo 1997, n. 59. (L).».

— Si riporta il testo degli artt. 7 e 8 della citata legge 7 agosto 1990, n. 241:

«Art. 7. — 1. Ove non sussistano ragioni di impedimento derivanti da particolari esigenze di celerità del procedimento, l'avvio del procedimento stesso è comunicato, con le modalità previste dall'art. 8, ai soggetti nei confronti dei quali il provvedimento finale è destinato a produrre effetti diretti ed a quelli che per legge debbono intervenirvi. Ove parimenti non sussistano le ragioni di impedimento predette, qualora da un provvedimento possa derivare un pregiudizio a soggetti individuati o facilmente individuabili, diversi dai suoi diretti destinatari, l'amministrazione è tenuta a fornire loro, con le stesse modalità, notizia dell'inizio del procedimento.

2. Nelle ipotesi di cui al comma 1 resta salva la facoltà dell'amministrazione di adottare, anche prima della effettuazione delle comunicazioni di cui al medesimo comma 1, provvedimenti cautelari.».

«Art. 8. — 1. L'amministrazione provvede a dare notizia dell'avvio del procedimento mediante comunicazione personale.

2. Nella comunicazione debbono essere indicati:

a) l'amministrazione competente;

b) l'oggetto del procedimento promosso;

c) l'ufficio e la persona responsabile del procedimento;

d) l'ufficio in cui si può prendere visione degli atti.

3. Qualora per il numero dei destinatari la comunicazione personale non sia possibile o risulti particolarmente gravosa, l'amministrazione provvede a rendere noti gli elementi di cui al comma 2 mediante forme di pubblicità idonee di volta in volta stabilite dall'amministrazione medesima.

4. L'omissione di taluna delle comunicazioni prescritte può essere fatta valere solo dal soggetto nel cui interesse la comunicazione è prevista.».

Note all'art. 4:

— Il testo dell'art. 8 della legge 7 agosto 1990, n. 241, è riportato nelle note all'art. 3.

— Si riporta il testo dell'art. 59 del citato decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445:

«Art. 59 (R) *(Accesso esterno)*. — 1. Per l'esercizio del diritto di accesso ai documenti amministrativi, possono essere utilizzate tutte le informazioni del sistema di gestione informatica dei documenti anche mediante l'impiego di procedure applicative operanti al di fuori del sistema e strumenti che consentono l'acquisizione diretta delle informazioni da parte dell'interessato.

2. A tal fine le pubbliche amministrazioni determinano, nel rispetto delle disposizioni di legge sulla tutela della riservatezza dei dati personali, e nell'ambito delle misure organizzative volte ad assicurare il diritto di accesso ai documenti amministrativi i criteri tecnici ed organizzativi per l'impiego, anche per via telematica, del sistema di gestione informatica dei documenti per il reperimento, la visualizzazione e la stampa delle informazioni e dei documenti.

3. Nel caso di accesso effettuato mediante strumenti che consentono l'acquisizione diretta delle informazioni e dei documenti da parte dell'interessato, le misure organizzative e le norme tecniche indicate al comma 2 determinano, altresì, le modalità di identificazione del soggetto anche mediante l'impiego di strumenti informatici per la firma digitale del documento informatico, come disciplinati dal presente testo unico.

4. Nel caso di accesso effettuato da soggetti non appartenenti alla pubblica amministrazione possono utilizzarsi le funzioni di ricerca e di visualizzazione delle informazioni e dei documenti messe a disposizione — anche per via telematica — attraverso gli uffici relazioni col pubblico.».

Nota all'art. 5:

— Si riporta il testo dell'art. 10 della citata legge 7 agosto 1990, n. 241:

«Art. 10. — 1. I soggetti di cui all'art. 7 e quelli intervenuti ai sensi dell'art. 9 hanno diritto:

a) di prendere visione degli atti del procedimento, salvo quanto previsto dall'art. 24;

b) di presentare memorie scritte e documenti, che l'amministrazione ha l'obbligo di valutare ove siano pertinenti all'oggetto del procedimento.».

Note all'art. 6:

— Si riporta il testo degli artt. 16 e 17 della citata legge 7 agosto 1990, n. 241:

«Art. 16. — 1. Gli organi consultivi delle pubbliche amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, sono tenuti a rendere i pareri ad essi obbligatoriamente richiesti entro quarantacinque giorni dal ricevimento della richiesta. Qualora siano richiesti di pareri facoltativi, sono tenuti a dare immediata comunicazione alle amministrazioni richiedenti del termine entro il quale il parere sarà reso.

2. In caso di decorrenza del termine senza che sia stato comunicato il parere o senza che l'organo adito abbia rappresentato esigenze istruttorie, è in facoltà dell'amministrazione richiedente di procedere indipendentemente dall'acquisizione del parere.

3. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 non si applicano in caso di pareri che debbano essere rilasciati da amministrazioni preposte alla tutela ambientale, paesaggistica, territoriale e della salute dei cittadini.

4. Nel caso in cui l'organo adito abbia rappresentato esigenze istruttorie il termine di cui al comma 1 può essere interrotto per una sola volta e il parere deve essere reso definitivamente entro quindici giorni dalla ricezione degli elementi istruttori da parte delle amministrazioni interessate.

5. Qualora il parere sia favorevole, senza osservazioni, il dispositivo è comunicato telegraficamente o con mezzi telematici.

6. Gli organi consultivi dello Stato predispongono procedure di particolare urgenza per l'adozione dei pareri loro richiesti.».

«Art. 17. — 1. Ove per disposizione espressa di legge o di regolamento sia previsto che per l'adozione di un provvedimento debbano essere preventivamente acquisite le valutazioni tecniche di organi od enti appositi e tali organi ed enti non provvedano o non rappresentino esigenze istruttorie di competenza dell'amministrazione procedente nei termini prefissati dalla disposizione stessa o, in mancanza, entro novanta giorni dal ricevimento della richiesta, il responsabile del procedimento deve chiedere le suddette valutazioni tecniche ad altri organi dell'amministrazione pubblica o ad enti pubblici che siano dotati di qualificazione e capacità tecnica equipollenti, ovvero ad istituti universitari.

2. La disposizione di cui al comma 1 non si applica in caso di valutazioni che debbano essere prodotte da amministrazioni preposte alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale e della salute dei cittadini.

3. Nel caso in cui l'ente od organo adito abbia rappresentato esigenze istruttorie all'amministrazione procedente, si applica quanto previsto dal comma 4 dell'art. 16.».

— Si riporta il testo dell'art. 3 della legge 14 gennaio 1994, n. 20 (Disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti):

«Art. 3 *(Norme in materia di controllo della Corte dei conti)*. — 1. Il controllo preventivo di legittimità della Corte dei conti si esercita esclusivamente sui seguenti atti non aventi forza di legge:

a) provvedimenti emanati a seguito di deliberazione del Consiglio dei Ministri;

b) atti del Presidente del Consiglio dei Ministri e atti dei Ministri aventi ad oggetto la definizione delle piante organiche, il conferimento di incarichi di funzioni dirigenziali e le direttive generali per l'indirizzo e per lo svolgimento dell'azione amministrativa;

c) atti normativi a rilevanza esterna, atti di programmazione comportanti spese ed atti generali attuativi di norme comunitarie;

d) provvedimenti dei comitati interministeriali di riparto o assegnazione di fondi ed altre deliberazioni emanate nelle materie di cui alle lettere *b)* e *c)*;

e) (lettera abrogata dall'art. 43, decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 80, e dall'art. 72, decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165);

f) provvedimenti di disposizione del demanio e del patrimonio immobiliare;

g) decreti che approvano contratti delle amministrazioni dello Stato, escluse le aziende autonome: attivi, di qualunque importo, ad eccezione di quelli per i quali ricorra l'ipotesi prevista dall'ultimo comma dell'art. 19 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440; di appalto d'opera, se di importo superiore al valore in ECU stabilito dalla normativa comunitaria per l'applicazione delle procedure di aggiudicazione dei contratti stessi; altri contratti passivi, se di importo superiore ad un decimo del valore suindicato;

h) decreti di variazione del bilancio dello Stato, di accertamento dei residui e di assenso preventivo del Ministero del tesoro all'impegno di spese correnti a carico di esercizi successivi;

i) atti per il cui corso sia stato impartito l'ordine scritto del Ministro;

l) atti che il Presidente del Consiglio dei Ministri richieda di sottoporre temporaneamente a controllo preventivo o che la Corte dei conti deliberi di assoggettare, per un periodo determinato, a controllo preventivo in relazione a situazioni di diffusa e ripetuta irregolarità rilevate in sede di controllo successivo.

2. I provvedimenti sottoposti al controllo preventivo acquistano efficacia se il competente ufficio di controllo non ne rimetta l'esame alla sezione del controllo nel termine di trenta giorni dal ricevimento. Il termine è interrotto se l'ufficio richiede chiarimenti o elementi integrativi di giudizio. Decorsi trenta giorni dal ricevimento delle controdeduzioni dell'amministrazione, il provvedimento acquista efficacia se l'ufficio non ne rimetta l'esame alla sezione del controllo. La sezione del controllo si pronuncia sulla conformità a legge entro trenta giorni dalla data di deferimento dei provvedimenti o dalla data di arrivo degli elementi richiesti con ordinanza istruttoria. Decorso questo termine i provvedimenti divengono esecutivi.

3. Le sezioni riunite della Corte dei conti possono, con deliberazione motivata, stabilire che singoli atti di notevole rilievo finanziario, individuati per categorie ed amministrazioni statali, siano sottoposti all'esame della Corte per un periodo determinato. La Corte può chiedere il riesame degli atti entro quindici giorni dalla loro ricezione, ferma rimanendone l'esecutività. Le amministrazioni trasmettono gli atti adottati a seguito del riesame alla Corte dei conti, che ove rilevi illegittimità, ne dà avviso al Ministro.

4. La Corte dei conti svolge, anche in corso di esercizio, il controllo successivo sulla gestione del bilancio e del patrimonio delle amministrazioni pubbliche, nonché sulle gestioni fuori bilancio e sui fondi di provenienza comunitaria, verificando la legittimità e la regolarità delle gestioni, nonché il funzionamento dei controlli interni a ciascuna amministrazione. Accerta, anche in base all'esito di altri controlli, la rispondenza dei risultati dell'attività amministrativa agli obiettivi stabiliti dalla legge, valutando comparativamente costi, modi e tempi dello svolgimento dell'azione amministrativa. La Corte definisce annualmente i programmi ed i criteri di riferimento del controllo.

5. Nei confronti delle amministrazioni regionali, il controllo della gestione concerne il perseguimento degli obiettivi stabiliti dalle leggi di principio e di programma.

6. La Corte dei conti riferisce, almeno annualmente, al Parlamento ed ai consigli regionali sull'esito del controllo eseguito. Le relazioni della Corte sono altresì inviate alle amministrazioni interessate, alle quali la Corte formula, in qualsiasi altro momento, le proprie osservazioni. Le amministrazioni comunicano alla Corte ed agli organi elettivi le misure conseguenzialmente adottate.

7. Restano ferme, relativamente agli enti locali, le disposizioni di cui al decreto-legge 22 dicembre dicembre 1981, n. 786, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1982, n. 51, e successive modificazioni ed integrazioni, nonché, relativamente agli enti cui lo Stato contribuisce in via ordinaria, le disposizioni della legge 21 marzo 1958, n. 259. Le relazioni della Corte contengono anche valutazioni sul funzionamento dei controlli interni.

8. Nell'esercizio delle attribuzioni di cui al presente articolo, la Corte dei conti può richiedere alle amministrazioni pubbliche ed agli organi di controllo interno qualsiasi atto o notizia e può effettuare e disporre ispezioni e accertamenti diretti. Si applica il comma 4 dell'art. 2 del decreto-legge 15 novembre 1993, n. 453. Può richiedere alle amministrazioni pubbliche non territoriali il riesame di atti ritenuti non conformi a legge. Le amministrazioni trasmettono gli atti adottati a seguito del riesame alla Corte dei conti, che, ove rilevi illegittimità, ne dà avviso all'organo generale di direzione. È fatta salva, in quanto compatibile con le disposizioni della presente legge, la disciplina in materia di controlli successivi previsti dal decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, e dal decreto legislativo 12 febbraio 1993, n. 39, nonché dall'art. 166 della legge 11 luglio 1980, n. 312.

9. Per l'esercizio delle attribuzioni di controllo, si applicano, in quanto compatibili con le disposizioni della presente legge, le norme procedurali di cui al testo unico delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214, e successive modificazioni.

10. La sezione del controllo è composta dal presidente della Corte dei conti che la presiede, dai presidenti di sezione preposti al coordinamento e da tutti i magistrati assegnati a funzioni di controllo. La sezione è ripartita annualmente in quattro collegi dei quali fanno parte, in ogni caso, il presidente della Corte dei conti e i presidenti di sezione preposti al coordinamento. I collegi hanno distinta competenza per tipologia di controllo o per materia e deliberano con un numero minimo di undici votanti. L'adunanza plenaria è presieduta dal presidente della Corte dei conti ed è composta dai presidenti di sezione preposti al coordinamento e da trentacinque magistrati assegnati a funzioni di controllo, individuati annualmente dal Consiglio di presidenza in ragione di almeno tre per ciascun collegio della sezione e uno per ciascuna delle sezioni di controllo sulle amministrazioni delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano. L'adunanza plenaria delibera con un numero minimo di ventuno votanti.

10-*bis*. La sezione del controllo in adunanza plenaria stabilisce annualmente i programmi di attività e le competenze dei collegi, nonché i criteri per la loro composizione da parte del presidente della Corte dei conti.

11. Ferme restando le ipotesi di deferimento previste dall'art. 24 del citato testo unico delle leggi sulla Corte dei conti come sostituito dall'art. 1 della legge 21 marzo 1953, n. 161, la sezione del controllo si pronuncia in ogni caso in cui insorge il dissenso tra i competenti magistrati circa la legittimità di atti. Del collegio viene chiamato a far parte in qualità di relatore il magistrato che deferisce la questione alla sezione.

12. I magistrati addetti al controllo successivo di cui al comma 4 operano secondo i previsti programmi annuali, ma da questi possono temporaneamente discostarsi, per motivate ragioni, in relazione a situazioni e provvedimenti che richiedono tempestivi accertamenti e verifiche, dandone notizia alla sezione del controllo.

13. Le disposizioni del comma 1 non si applicano agli atti ed ai provvedimenti emanati nelle materie monetaria, creditizia, mobiliare e valutaria.».

— Si riporta il testo dell'art. 11 del decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 367 (Regolamento recante semplificazione e accelerazione delle procedure di spesa e contabili):

«Art. 11 *(Procedimento del controllo preventivo di ragioneria)*. — 1. La competente ragioneria, entro quindici giorni dal ricevimento dell'atto per il controllo, registra l'impegno di spesa sotto la responsabilità del dirigente che lo ha emanato. La registrazione dell'impegno non può aver luogo ove si tratti di spesa che ecceda la somma stanziata nel relativo capitolo di bilancio o che sia da imputare ad un capitolo diverso da quello indicato, oppure che sia riferibile ai residui anziché alla competenza, o a questa piuttosto che a quelli. In tal caso, la ragioneria restituisce alla competente amministrazione l'atto, con l'indicazione delle ragioni che ne impediscono l'ulteriore corso. Nel caso di impegno contestuale al pagamento, per la registrazione dell'atto si applicano le norme e il termine di cui al comma 2.

2. [Entro il termine di trenta giorni dal ricevimento dell'atto, salvo quanto previsto dai commi 5 e 6, la ragioneria verifica la legalità e la regolarità della spesa ed appone, all'esito positivo del controllo, il visto di sua competenza. Trascorso il termine predetto senza che il visto sia stato apposto o senza che siano stati mossi rilievi, l'atto diviene efficace, a meno che non sia soggetto al controllo preventivo di legittimità della Corte dei conti].

3. [Ove la Ragioneria muova rilievi, il termine di cui al comma 2 è interrotto e ricomincia per intero a decorrere dal momento in cui l'atto viene riproposto alla ragioneria stessa. Quest'ultima, entro il nuovo termine, appone il visto di sua competenza, ovvero comunica al dirigente di non poter, comunque, dare corso all'atto. È fatta salva la facoltà del Ministro di impartire l'ordine scritto ai sensi dell'art. 64, commi 2 e 3, del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440].

4. Ove l'atto sia soggetto a controllo preventivo di legittimità della Corte dei conti, esso viene inviato alla Ragioneria e alla Corte dei conti. La documentazione che accompagna l'atto viene inviata alla competente ragioneria, per il successivo inoltro alla Corte dei conti. Gli eventuali rilievi della ragioneria sono trasmessi all'amministrazione che ha emanato l'atto ed alla Corte dei conti. Le controdeduzioni dell'amministrazione sono parimenti trasmesse alla Ragioneria ed alla Corte dei conti. La Corte si pronuncia nei termini di cui all'art. 3 della legge 14 gennaio 1994, n. 20, che decorrono dal momento in cui l'atto le viene trasmesso, completo di documentazione, dalla ragioneria competente.

5. [Con decreto del Ministro del tesoro, di concerto con quello per la funzione pubblica, sono determinati gli atti di particolare complessità per i quali il termine di cui al comma 2 può essere fissato in sessanta giorni. In tal caso il termine per la registrazione dell'impegno ai sensi del comma 1 è elevato a giorni venti].

6. [I termini previsti dal presente articolo sono sospesi dal 1° dicembre di ciascun anno al 31 gennaio dell'anno successivo e ricominciano a decorrere dal 1° febbraio].

7. Tutti gli atti dai quali derivi l'obbligo di pagare somme a carico del bilancio dello Stato, debbono essere comunicati, contestualmente alla loro adozione, dagli uffici amministrativi alla rispettiva ragioneria centrale per la registrazione dell'impegno.».

Note all'art. 7:

— Il testo dell'art. 16 della legge 7 agosto 1990, n. 241, è riportato nelle note all'art. 6.

— Il testo dell'art. 17 della legge 7 agosto 1990, n. 241, è riportato nelle note all'art. 6.

Note all'art. 9:

— Si riporta il testo degli artt. 6, 11 e 14-*bis* della citata legge 7 agosto 1990, n. 241:

«Art. 6. — 1. Il responsabile del procedimento:

a) valuta, ai fini istruttori, le condizioni di ammissibilità; i requisiti di legittimazione ed i presupposti che siano rilevanti per l'emanazione di provvedimento;

b) accerta di ufficio i fatti, disponendo il compimento degli atti all'uopo necessari, e adotta ogni misura per l'adeguato e sollecito svolgimento dell'istruttoria. In particolare, può chiedere il rilascio di dichiarazioni e la rettifica di dichiarazioni o istanze erronee o incomplete e può esperire accertamenti tecnici ed ispezioni ed ordinare esibizioni documentali;

c) propone l'indizione o, avendone la competenza, indice le conferenze di servizi di cui all'art. 14;

d) cura le comunicazioni, le pubblicazioni e le modificazioni previste dalle leggi e dai regolamenti;

e) adotta, ove ne abbia la competenza, il provvedimento finale, ovvero trasmette gli atti all'organo competente per l'adozione.».

«Art. 11. — 1. In accoglimento di osservazioni e proposte presentate a norma dell'art. 10, l'amministrazione procedente può concludere, senza pregiudizio dei diritti dei terzi, e in ogni caso nel perseguimento del pubblico interesse, accordi con gli interessati al fine di determinare il contenuto discrezionale del provvedimento finale ovvero, nei casi previsti dalla legge, in sostituzione di questo.

1-*bis*. Al fine di favorire la conclusione degli accordi di cui al comma 1, il responsabile del procedimento può predisporre un calendario di incontri cui invita, separatamente o contestualmente, il destinatario del provvedimento ed eventuali controinteressati.

2. Gli accordi di cui al presente articolo debbono essere stipulati, a pena di nullità, per atto scritto, salvo che la legge disponga altrimenti. Ad essi si applicano, ove non diversamente previsto, i principi del codice civile in materia di obbligazioni e contratti in quanto compatibili.

3. Gli accordi sostitutivi di provvedimenti sono soggetti ai medesimi controlli previsti per questi ultimi.

4. Per sopravvenuti motivi di pubblico interesse l'amministrazione recede unilateralmente dall'accordo, salvo l'obbligo di provvedere alla liquidazione di un indennizzo in relazione agli eventuali pregiudizi verificatisi in danno del privato.

5. Le controversie in materia di formazione, conclusione ed esecuzione degli accordi di cui al presente articolo sono riservate alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo.».

«Art. 14-*bis*. — 1. La conferenza di servizi può essere convocata per progetti di particolare complessità, su motivata e documentata richiesta dell'interessato, prima della presentazione di una istanza o di un progetto definitivi, al fine di verificare quali siano le condizioni per ottenere, alla loro presentazione, i necessari atti di consenso. In tale caso la conferenza si pronuncia entro trenta giorni dalla data della richiesta e i relativi costi sono a carico del richiedente.

2. Nelle procedure di realizzazione di opere pubbliche e di interesse pubblico, la conferenza di servizi si esprime sul progetto preliminare al fine di indicare quali siano le condizioni per ottenere, sul progetto definitivo, le intese, i pareri, le concessioni, le autorizzazioni, le licenze, i nullaosta e gli assensi, comunque denominati, richiesti dalla normativa vigente. In tale sede, le amministrazioni preposte alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale, del patrimonio storico-artistico o alla tutela della salute, si pronunciano, per quanto riguarda l'interesse da ciascuna tutelato, sulle soluzioni progettuali prescelte. Qualora non emergano, sulla base della documentazione disponibile, elementi comunque preclusivi della realizzazione del progetto, le suddette amministrazioni indicano, entro quarantacinque giorni, le condizioni e gli elementi necessari per ottenere, in sede di presentazione del progetto definitivo, gli atti di consenso.

3. Nel caso in cui sia richiesta VIA, la conferenza di servizi si esprime entro trenta giorni dalla conclusione della fase preliminare di definizione dei contenuti dello studio d'impatto ambientale, secondo quanto previsto in materia di VIA. Ove tale conclusione non intervenga entro novanta giorni dalla richiesta di cui al comma 1, la conferenza di servizi si esprime comunque entro i successivi trenta giorni. Nell'ambito di tale conferenza, l'autorità competente alla VIA si esprime sulle condizioni per la elaborazione del progetto e dello studio di impatto ambientale. In tale fase, che costituisce parte integrante della procedura di VIA, la suddetta autorità esamina le principali alternative, compresa l'alternativa zero, e, sulla base della documentazione disponibile, verifica l'esistenza di eventuali elementi di incompatibilità, anche con riferimento alla localizzazione prevista dal progetto e, qualora tali elementi non sussistano, indica nell'ambito della conferenza di servizi le condizioni per ottenere, in sede di presentazione del progetto definitivo, i necessari atti di consenso.

4. Nei casi di cui ai commi 1, 2 e 3, la conferenza di servizi si esprime allo stato degli atti a sua disposizione e le indicazioni fornite in tale sede possono essere motivatamente modificate o integrate solo in presenza di significativi elementi emersi nelle fasi successive del procedimento, anche a seguito delle osservazioni dei privati sul progetto definitivo.

5. Nel caso di cui al comma 2, il responsabile unico del procedimento trasmette alle amministrazioni interessate il progetto definitivo, redatto sulla base delle condizioni indicate dalle stesse amministrazioni in sede di conferenza di servizi sul progetto preliminare, e convoca la conferenza tra il trentesimo e il sessantesimo giorno successivi alla trasmissione. In caso di affidamento mediante appalto concorso o concessione di lavori pubblici, l'amministrazione aggiudicatrice convoca la conferenza di servizi sulla base del solo progetto preliminare, secondo quanto previsto dalla legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni.».

— Per l'argomento del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, si veda nelle note all'art. 3.

02G0274

GIANFRANCO TATOZZI, *direttore* FRANCESCO NOCITA, *redattore*

(5651514/1) Roma, 2002 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:

— presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in ROMA: piazza G. Verdi, 10 - ☎ 06 85082147;

— presso le Librerie concessionarie indicate nelle pagine precedenti.

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Gestione Gazzetta Ufficiale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale **n. 16716029.** Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono con pagamento anticipato, presso le agenzie in Roma e presso le librerie concessionarie.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 2002

(Salvo conguaglio)

Gli abbonamenti annuali hanno decorrenza dal 1° gennaio e termine al 31 dicembre 2002
i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno 2002 e dal 1° luglio al 31 dicembre 2002

PARTE PRIMA - SERIE GENERALE E SERIE SPECIALI

Gli abbonamenti tipo A, A1, F, F1 comprendono gli indici mensili

	Euro
Tipo A - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari:	
- annuale	**271,00**
- semestrale	**154,00**
Tipo A1 - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi:	
- annuale	**222,00**
- semestrale	**123,00**
Tipo A2 - Abbonamento ai supplementi ordinari contenenti i provvedimenti non legislativi:	
- annuale	**61,00**
- semestrale	**36,00**
Tipo B - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte costituzionale:	
- annuale	**57,00**
- semestrale	**37,00**
Tipo C - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti delle Comunità europee:	
- annuale	**145,00**
- semestrale	**80,00**
Tipo D - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata alle leggi ed ai regolamenti regionali:	
- annuale	**56,00**
- semestrale	**35,00**
Tipo E - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:	
- annuale	**142,00**
- semestrale	**77,00**
Tipo F - *Completo*. Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi e non legislativi ed ai fascicoli delle quattro serie speciali (ex tipo F):	
- annuale	**586,00**
- semestrale	**316,00**
Tipo F1 - Abbonamento ai fascicoli della serie generale inclusi i supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi ed ai fascicoli delle quattro serie speciali (escluso il tipo A2):	
- annuale	**524,00**
- semestrale	**277,00**

*Integrando con la somma di € **80,00** il versamento relativo al tipo di abbonamento della* Gazzetta Ufficiale *- parte prima - prescelto, si riceverà anche l'Indice repertorio annuale cronologico per materie 2002.*

Prezzo di vendita di un fascicolo separato della *serie generale*	**0,77**
Prezzo di vendita di un fascicolo separato delle *serie speciali I, II e III*, ogni 16 pagine o frazione	**0,80**
Prezzo di vendita di un fascicolo della *IV serie speciale «Concorsi ed esami»*	**1,50**
Prezzo di vendita di un fascicolo *indici mensili*, ogni 16 pagine o frazione	**0,80**
Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	**0,80**
Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli, ogni 16 pagine o frazione	**0,80**

Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»

Abbonamento annuale	**86,00**
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	**0,80**

Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»

Abbonamento annuale	**55,00**
Prezzo di vendita di un fascicolo separato	**5,00**

PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale	**253,00**
Abbonamento semestrale	**151,00**
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	**0,85**

Raccolta Ufficiale degli Atti Normativi

Abbonamento annuo	**188,00**
Abbonamento annuo per Regioni, Province e Comuni	**175,00**
Volume separato	**17,50**

TARIFFE INSERZIONI

(densità di scrittura, fino a 77 caratteri/riga, nel conteggio si comprendono punteggiature e spazi)

Inserzioni Commerciali per ogni riga, o frazione di riga	**20,24**
Inserzioni Giudiziarie per ogni riga, o frazione di riga	**7,95**

I supplementi straordinari non sono compresi in abbonamento.
I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, *nonché quelli di vendita dei fascicoli delle* annate arretrate, *compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono* raddoppiati.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 16716029 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione dei dati riportati sulla relativa fascetta di abbonamento.

Per informazioni, prenotazioni o reclami attinenti agli abbonamenti oppure alla vendita della *Gazzetta Ufficiale* bisogna rivolgersi direttamente all'Amministrazione, presso l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 ROMA

Gestione Gazzetta Ufficiale Abbonamenti Vendite	Ufficio inserzioni	Numero verde
☎ 800-864035 - Fax 06-85082520	☎ 800-864035 - Fax 06-85082242	☎ 800-864035

* 4 5 - 4 1 0 2 0 1 0 2 1 1 0 7 *

€ 3,20